



# CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

COMUNE DI LUCCA  
Protocollo N. 0003852/2019 del 10/01/2019 - 4.5.1  
Allegato N.1: REFERTO SPESE DI RAPPRESENTANZA 2015

## REFERTO

SU

**LE SPESE DI RAPPRESENTANZA NEGLI ENTI LOCALI**

**- ESERCIZIO 2015 -**

*(art.16, comma 26, d.l. 13 agosto 2011, n. 138,  
conv., con modiff., dalla l. n. 148/2011)*





# CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

## REFERTO

SU

**LE SPESE DI RAPPRESENTANZA NEGLI ENTI LOCALI**

**- ESERCIZIO 2015 -**

*(art.16, comma 26, d.l. 13 agosto 2011, n. 138,  
conv., con modiff., dalla l. n. 148/2011)*

MAGISTRATO RELATORE : *Cons. Nicola BONTEMPO*

HANNO COLLABORATO:

- ad istruttoria e elaborazione dati: *Sig.ra Simona COLASANTI*
- ad attività di supporto e segreteria: *Sig.ra Michela BATTISTINI*



# DELIBERAZIONE





## *Corte dei Conti*

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina	ZUCCHERETTI	Presidente
Nicola	BONTEMPO	Consigliere, Relatore
Mauro	NORI	Consigliere
Francesco	BELSANTI	Consigliere
Fabio	ALPINI	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934 n.1214 s.m.i., T.U. delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite il 16.06.2000, e s.m.i.;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art.16, comma 26, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con l. 14 settembre 2011, n. 148;

VISTA la deliberazione 25 gennaio 2018 n.1 con cui questa Sezione regionale di controllo ha approvato il programma di attività per il 2018, e il punto n.15 di detto programma;

VISTA la documentazione trasmessa dagli enti per l'esercizio 2015;

VISTE le richieste formulate agli enti, nel corso dell'istruttoria, di integrazioni documentali e/o di chiarimenti, come in referto indicato;

VISTO il referto che illustra gli esiti della analisi, trasmesso il 14.12.2018 alla Segreteria dall'istruttore Cons. Nicola Bontempo;

VISTA l'ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO in camera di consiglio il relatore, Cons. Nicola Bontempo;

## **DELIBERA**

- 1) E' approvato il referto relativo a "Spese di rappresentanza negli enti locali - esercizio 2015", redatto ai sensi dell'art.16, comma 26, d.l. n.138/2011 s.m.i., che è accluso alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) Copia della presente deliberazione e dell'accluso referto sono trasmesse via posta elettronica, a cura della Segreteria della Sezione, cui è dato mandato, a :
  - a. Consigli di Comuni, Città Metropolitana, Provincie e Unioni di comuni della regione;
  - b. Sindaci e Presidenti dei predetti enti;
  - c. Segretari Generali, Direttori Generali, Responsabili del servizio finanziario, Organi di revisione, Organi di controllo interno, OIV, dei predetti enti;
  - d. Responsabili per la prevenzione della corruzione ex art.1 comma 7 l. n.190/2012 dei predetti enti quali Responsabili per la trasparenza ai sensi dell'art.43 d.lgs. n.33/2013, ai fini degli adempimenti di cui all'art.31 d.lgs. n.33/2013 cit.;
  - e. Consiglio delle Autonomie locali della Toscana, per il tramite del suo presidente;
  - f. Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Toscana della Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti degli artt.51 e 52, comma 4, d.lgs. 26 agosto 2016 n.174;
  - g. Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ai sensi dell'art.9 comma 9 del citato Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e per quant'altro di ragione;

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2018.

Il Relatore/Estensore  
f.to (Cons.Nicola BONTEMPO)

Il Presidente  
f.to (Pres.Cristina ZUCCHERETTI)

Depositata in Segreteria il 9 gennaio 2019  
Il funzionario preposto al Servizio di supporto  
f.to Claudio FELLI



# REFERITO



## INDICE

1.	Introduzione. ....	p....1
2.	Premessa: i vincoli di legge e il controllo della Corte sulle spese di rappresentanza .....	p....3
3.	L'attività di rappresentanza. - (a) In generale. ....	p...7
4.	L'attività di rappresentanza. - (b) Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.....	p....9
5.	I regolamenti in tema di spese di rappresentanza.....	p..17
6.	Le spese di rappresentanza degli enti locali toscani nel 2015: analisi "macro". ....	p..19
7.	Le spese di rappresentanza degli enti locali toscani nel 2015: analisi "micro". ....	p..23
8.	Conclusioni.....	p..43

T a b e l l e



## 1. INTRODUZIONE.

Il presente referto analizza le spese di rappresentanza, sostenute, nell'anno 2015, da comuni, province, e unioni di comuni della regione Toscana, siccome da essi comunicate a questa Sezione regionale di controllo ai sensi e per gli effetti dell'art.16, comma 26, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, a mente del quale le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto (poi approvato con D.M. 23 gennaio 2012, pubblicato in G.U. 3.2.2012 n.28) accluso al rendiconto della gestione e, entro dieci giorni dall'approvazione di quest'ultimo, pubblicato nel sito web dell'ente e trasmesso alla Corte dei conti.

Dopo avere individuato la nozione di spesa di rappresentanza per le pp.aa. e i limiti ad essa, il referto dà conto del rispetto delle condizioni e dei limiti che legittimano la effettuazione di tali spese, e illustra le risultanze, in proposito, dell'esame dei prospetti e, per un campione di enti, della documentazione a corredo.

§ § §



## 2. PREMESSA: I VINCOLI DI LEGGE E IL CONTROLLO DELLA CORTE SULLE SPESE DI RAPPRESENTANZA.

Quello delle spese di rappresentanza è, negli ultimi due-tre lustri, uno degli ambiti di spesa pubblica (unitamente a quelli per studi e consulenze, missioni, convegni, auto di servizio) maggiormente oggetto dell'attenzione del legislatore ai fini del contenimento della spesa stessa.

Nel nuovo contesto di finanza pubblica conseguente all'attuazione dell'Unione Economica e Monetaria e alle connesse regole del Patto di Stabilità e Crescita<sup>1</sup>, risulta maggiormente sentita, anche dalla collettività, l'esigenza di contenimento di spese che, come quelle di rappresentanza, appaiono, se non superflue, recessive rispetto ad altre voci di spesa pubblica.

Il primo intervento in materia risale all'art. 1, comma 10, d.l. 12 luglio 2004 n.168 (conv. con l. n. 191/2004), secondo cui nel 2004 (salvo casi eccezionali) la spesa delle aa.pp. per missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni non avrebbe dovuto superare la relativa spesa annua media degli anni 2001/2003 ridotta del 15%. Ma di tale disposizione<sup>2</sup> veniva dichiarata la illegittimità costituzionale *“nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali”*<sup>3</sup>.

Anche la l. n. 266/2005 (l. finanziaria 2006), che, all'art.1, comma 10, stabiliva che dal 2006 le pp.aa. di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 s.m.i. *“non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza”*<sup>4</sup>, per un ammontare superiore al 50<sup>5</sup> per cento

<sup>1</sup> Il processo di costituzione dell'U.E.M. tra i paesi dell'U.E., avviato con la presentazione, da parte dell'apposito Comitato incaricato dal C.E., del relativo progetto (cd. “Rapporto Delors”), come proposto da quest'ultimo è stato attuato in tre fasi: prima fase (1.7.1990/31.12.1993) iniziata con l'abolizione delle restrizioni alla circolazione dei capitali e comprendente il lavoro preparatorio sfociato nel Trattato U.E., firmato a Maastricht il 7.2.1993 ed entrato in vigore il 1.11.1993, recante i cd. parametri di Maastricht (“criteri di convergenza”, requisiti economico-finanziari su prezzi, finanza pubblica, tasso di cambio, tassi di interesse a lungo termine, richiesti agli Stati per l'ingresso nell'UEM); seconda fase (1.1.1994/31.12.1998) iniziata con l'istituzione dell'IME (che ha poi concluso il suo mandato con l'istituzione della BCE dall'1.6.1998) competente per tutte le attività preparatorie e di rafforzamento del coordinamento delle politiche monetarie degli Stati; terza fase (dal 1.1.1999) che vede l'introduzione dell'euro in base ai tassi di cambio con le divise nazionali fissati dal C.E.-Ecofin il 31.12.1998 col Reg.CE n.2866/98, l'assunzione della responsabilità della politica monetaria unica da parte della BCE, e l'entrata in vigore del Patto di Stabilità e crescita.

<sup>2</sup> Su cui v. l' Atto di indirizzo per la prima attuazione, adottato da Corte dei conti, Sez. Aut., delib. n. 16/AUT/2004.

<sup>3</sup> V. C.Cost., n.417/2005: *“i commi impugnati, infatti, introducendo puntuali vincoli che riguardano le spese per beni e servizi [...] non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma stabiliscono vincoli che, avendo ad oggetto singole voci di spesa, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e comportano un'inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti, ledendone l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost.”*.

<sup>4</sup> C.Conti, Sez. Aut., n. 4/2006 recante “Linee guida per l'attuazione dell'art.1 co.173 L.266/2005 verso Regioni e enti locali”, sostiene che stante la *“difficoltà oggettiva di individuare il confine tra “rappresentanza” e “relazioni pubbliche”, trattandosi di concetti in buona parte sovrapponibili [...] e poiché...”* spesso a questo tipo di spesa non corrisponde una articolazione di bilancio che ne rifletta la differenza in termini contabili [...] è da ritenere, adottando una linea pragmatica, che debbano essere trasmessi tutti i provvedimenti (o atti di spesa) che autoqualificano le spese come *“rappresentanza”* o *“relazioni pubbliche”* ed imputano le medesime ad uno specifico capitolo di bilancio, ovvero rientrano, in ogni caso, nella definizione che delle stesse ha elaborato la giurisprudenza della Corte dei conti.”

<sup>5</sup> Limite poi abbassato al 40% ex art.27 co.1° D.L. n.223 del 4 luglio 2006 conv. con L. 248/2006.

della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità”, risultava inapplicabile agli enti locali, in tal caso per espresso disposto del comma 12 dello stesso art.1 (il cui comma 173 pur imponeva, senza limiti soggettivi<sup>6</sup>, l'obbligo di trasmettere alla competente sezione della Corte dei conti, ai fini del controllo successivo sulla gestione, i relativi atti di spesa superiori ad €5.000).

In seguito, la l. n. 296/2006 (l. finanziaria 2007), art. unico, commi 597 a 599, stabilì che, salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali di enti locali presso gli organi dell'U.E., fosse vietato a comuni e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri; istituire uffici o strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale e turistica; coprire le spese di cui sopra con fondi derivanti da trasferimenti statali a qualunque titolo; con previsione che, in caso di violazione, un cifra pari alle spese sostenute dall'ente nell'anno fosse detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti dallo Stato nello stesso anno. A tale intervento faceva seguito l'art. 61, comma 5, d.l. n. 112/2008 (conv. con l. n. 133/2008), che vietava alle pp.aa. inserite nel conto economico consolidato della P.A. (v. art.1, comma 5, l. n. 311/2004), dal 2009, di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni (esclusi quelli organizzati da università o enti di ricerca), mostre, pubblicità e di rappresentanza, in misura superiore al 50 per cento della relativa spesa del 2007; anch'esso però inapplicabile, almeno “in via diretta”, agli enti locali (v. art.61 cit. comma 15) <sup>7</sup>.

<sup>6</sup> V. C.Conti, Aut., n. 4/2006, cit.: “a. l'obbligo di trasmissione di cui al comma 173 si applica anche alle Regioni ed enti locali, in quanto il rinvio ai commi 9,10,56,57 identifica la tipologia degli atti da inviare e non i soggetti obbligati e, quindi, non è invocabile, in questo caso, la norma di salvaguardia fissata dai commi 12 e 64, il cui valore precettivo si esaurisce nell'esclusione di tetti e limiti alle spese in questione; [...] d. l'obbligo si estende anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, poiché il comma 173 non ha confermato la esenzione prevista dal non più vigente comma 42 della legge n. 311/2004; e. la trasmissione deve avvenire alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'esercizio del controllo sulla gestione da effettuare con le modalità e secondo i principi e i procedimenti propri del controllo stesso.”.

<sup>7</sup> In termini v. Circ.Mef/Rgs23.12.2008 n.36; e C.Conti, contr. Toscana, n.12/2009, che evidenzia come le disposizioni della legge “sono in linea con i principi costituzionali per i quali lo Stato, nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali, non può introdurre norme precettive che quantifichino e definiscano in modo puntuale le riduzioni di spesa che gli stessi devono realizzare, ma soltanto richiamare l'applicazione di norme che assumano la natura di ‘principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica’ in quanto destinati a stabilire ‘obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente’, senza tuttavia prevedere in maniera specifica ‘strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi’ (in tal senso Corte Costituzionale sentenza 17 maggio 2007 n.169). Infatti l'autonomia finanziaria agli enti territoriali, riconosciuta dall'art.119 Costituzione, consente agli enti di disporre autonomamente dei propri poteri di spesa, senza dover osservare norme di dettaglio stabilite dallo Stato. La giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare la sentenza n. 417/2005, intervenuta su alcune norme del D.L. n.168 del 2004 [...] e si è pronunciata in ordine alle norme che imponevano limiti su specifiche voci di spesa dei bilanci degli enti locali (tra le altre anche quelle di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni) stabilendo che, nell'esercizio della potestà di fissazione dei ‘principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica’ (ex articolo 117, comma 3 Cost.), il legislatore statale può fissare «un limite complessivo» alla spesa degli enti locali (anche sentenza 36 del 2004), ma non spingersi fino alla concreta allocazione delle risorse disponibili fra le diverse voci di spesa; il che comporterebbe una lesione dell'autonomia finanziaria ed amministrativa al contempo degli enti autonomi. 5. In conclusione, fermo restando la non applicabilità diretta della norma richiamata che, pertanto, non obbliga gli enti locali alle riduzioni nelle percentuali summenzionate, la Sezione sottolinea la necessità, nell'ottica del principio generale di contenimento della spesa corrente, di operare comunque una riduzione delle spese in esame poiché la legge, nel disporre che la fissazione di tale limite di spesa per l'anno 2009 non si applica al sistema delle regioni e degli enti locali ‘in via diretta’, implicitamente stabilisce che tali disposizioni debbano valere come principi generali ai quali, nell'esercizio della propria autonomia, le stesse amministrazioni debbono adeguarsi. Pertanto i singoli enti ‘esclusi in via diretta’ debbono provvedere, in concreto, a disciplinare questa riduzione nel più generale ambito della loro organizzazione finanziaria, in relazione alle necessità delle comunità ed alle scelte politiche delle amministrazioni anche tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica in particolare riferiti agli obiettivi del patto di stabilità interno. In tal senso si è espressa anche la Sezione Lombardia con parere n. 2/09.”.



Si giunge, così, all'art.6, comma 8, d.l. n. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010, il quale dispone che a decorrere dal 2011 le aa.pp. inserite nel conto economico consolidato della P.A. (v. art.1, comma 3, l. n. 196/2009) non possono effettuare *spese per relazioni pubbliche*, convegni, mostre, pubblicità e *di rappresentanza* (con esclusione di: convegni organizzati da università ed enti di ricerca, incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, di feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e di polizia) in misura superiore al 20 per cento della analoga spesa sostenuta nel 2009 <sup>8</sup>.

Tale disposizione, che esprime principi generali di coordinamento della finanza pubblica (cui sono sottoposte financo le Regioni a statuto speciale <sup>9</sup>, trova applicazione, nei termini *infra* indicati, anche agli enti locali, e, sotto questo profilo, ha positivamente superato il vaglio di costituzionalità, giacché secondo la Corte costituzionale la circostanza che la norma preveda puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo entro il quale gli enti restano liberi di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, e più precisamente che l'ente possa “*determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6, l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6*». ” <sup>10</sup>.

La violazione del limite alla spesa - che si deve ritenere non operante ove la provvista finanziaria derivi da trasferimenti a destinazione vincolata provenienti da altri soggetti<sup>11</sup> - determina

<sup>8</sup> Circa gli incarichi, disciplinati dall'art.6 comma 7 d.l. n.78/2010, le SS.RR. di questa Corte - con pronuncia nomofilattica ex art.17 co.31 d.l. n.78/2009 che si può ritenere estendibile alle attività ex art.6 comma 8, per *eadem ratio decidendi* - ha ritenuto (in verità, non senza contrasto con la lettera della legge) che per individuare la base cui applicare la percentuale di riduzione delle spese, “*il concetto di ‘spesa sostenuta nell'anno 2009, pertanto, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità.*”. Di contro, C.Conti, contr. Lombardia, n.227/2011, ha ritenuto che per gli “*enti che nel corso dell'anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze [...] verrebbe disattesa la finalità perseguita dal legislatore [...] se si adottasse una interpretazione letterale [...] finirebbe per premiare gli enti meno virtuosi [...] e porre...*” un divieto assoluto per gli enti più virtuosi [...talché...] non essendoci un parametro finanziario precostituito (in quanto la spesa per l'anno 2009 è stata pari a zero), il limite è quello della spesa strettamente necessaria che l'ente locale sosterrà nell'anno in cui si verifica l'assoluta necessità di conferire un incarico di consulenza o di studio. Quest'ultimo limite di spesa, a sua volta, diverrà il parametro finanziario per gli anni successivi.”. In termini C.Conti, contr. Sicilia, n.67/2014; *contra* contr. Piemonte, n.21/2012).

<sup>9</sup> V. C.Cost., n.221/2013; in termini n.262/2012, 211/2012, n.161/2012, n.148/2012, n.139/2012, n.182/2011.

<sup>10</sup> V. Corte Cost., n.139/2012. In termini, C.Cost., n. 182/2011 e n.262/2012. V. anche C.Cost., n. 173/2012. Sul punto v. C.Conti, n.36/2013, n.139/2012; nonché, sia pure con riferimento ad altra ma similare disposizione, C.Conti, n.26/QM/2013.

<sup>11</sup> C.Conti, contr. Piemonte n.37/2011 estende alle spese di rappresentanza (art.6 co.8 d.l. n.78/2010) le conclusioni delle SS.RR. n.7/2011 sulle spese per incarichi (art.6 co.7 d.l. n.78/2010), affermando che anch'esse, come le altre, devono ritenersi non soggette ai limiti di spesa ove sostenute con risorse provenienti da soggetti esterni, pubblici o privati. In termini C.Conti, contr. Liguria n. 9/2011 (“*aderendo ai principi autorevolmente espressi dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, la Sezione ritiene che le spese per convegni, mostre, relazioni pubbliche, o comunque di rappresentanza, provenienti da enti pubblici o privati non debbano essere computate nell'ambito del tetto di spesa dettato dall' art. 6/8° D.L. 78/2010*”); Lombardia, contr. n.605/2011; Liguria, contr. n.21/2012. Sul punto da ultimo C.Conti, contr. Lombardia, n.162/2016 ha ritenuto “*approdo ormai consolidato della giurisprudenza contabile il principio secondo cui, dal computo delle spese per consulenza (come dalle altre elencate dall'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 o da ulteriori norme di finanza pubblica), vadano escluse quelle coperte mediante finanziamenti finalizzati o risorse provenienti (per esempio, sponsorizzazioni) da altri soggetti, pubblici o privati (cfr., ex multis, le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per l'Emilia Romagna, n.233/2014/PAR, per la Lombardia, n.398/2012/PAR, per il Piemonte, n.40/2011/PAR).*”.

responsabilità erariale<sup>12</sup>.

Infine, l'art. 16, comma 26, d.l. n. 138/2011, conv. con l. n.148/2011, ha stabilito, a regime, che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali siano elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto (il cui schema-tipo è adottato, con atto di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ex art.3 d.lgs. n. 281/1997, dal Ministro dell'interno di concerto con il M.e.f.) allegato al rendiconto di cui all'art. 227 Tuel, che deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. In attuazione dell'ultimo periodo del comma 16 testé citato, il d.m. 23 gennaio 2012 ha adottato lo schema tipo del prospetto in parola, precisando (art.3) che esso *“è compilato a cura del Segretario dell'ente e del responsabile di servizi finanziari e sottoscritto dai predetti soggetti oltre che dall'organo di revisione economico finanziario.”*, e che (art.4) ad esso si provvede *“a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011”*.

Da ultimo, l'art.1, comma 420, l. n.190/2014 (legge di stabilità 2015) ha stabilito che *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto: ... b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; ...”*.

---

<sup>12</sup> C.Conti, sez. giur. Toscana, 16.11.2017 n.270.

### 3. L'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA. – (a) IN GENERALE.

E' connaturato all'ontologica socialità del diritto (*ubi societas ibi jus*) che ogni soggetto giuridico (persona fisica o ente) viva in costante relazione con gli altri soggetti dell'ordinamento.

La stessa etimologia del termine *persona* (derivante dalla maschera teatrale o personaggio interpretato) denota non già l'essere in sé ma la sua dimensione socio-relazione, il profilo sotto cui entra in relazione coi terzi. Ogni *persona* ha, dunque, un interesse qualificato (e giuridicamente tutelato) a proiettare verso l'esterno una rappresentazione di sé rispettosa del proprio essere (diritto all'identità personale) e caratterizzata di attributi percepibili *ab extra* come positivamente connotati sul piano qualitativo (reputazione).

Si tratta, come noto, di situazioni soggettive che pertengono non soltanto alla persona fisica (ancorché per essa le posizioni soggettive che vengono in rilievo godano di uno statuto affatto peculiare, che anzitutto si estrinseca nella tutela a livello costituzionale, siccome rientranti nel novero dei diritti della personalità, *riconosciuti* nella loro dimensione pre o metagiuridica, connaturata all'essere *uomo*: v. art.2 Cost.), ma anche alle persone giuridiche (nonché agli organismi privi di personalità giuridica<sup>13</sup>). Nell'ambito di queste ultime, tali situazioni ineriscono non solo a quelle per cui, dato il carattere economico-imprenditoriale che le connota, la percezione di sé rappresenta financo un *asset* patrimoniale (come elemento del cd. avviamento commerciale) e per cui la rappresentazione di sé assume caratteri squisitamente promozionali (v. pubblicità e comunicazione commerciale). Ma anche, e forse per certi aspetti in maniera più significativa, agli organismi privi di fini economici; e non solo a quelli a statuto giusprivatistico ma anche alle entità di diritto pubblico e di carattere politico, a principiarsi dallo stesso ente *superiorem non recognoscens*, lo Stato, come l'acquisizione, prima pretoria e poi legislativa, della generale risarcibilità del danno di immagine (ancorché poi, inopinatamente, limitata dal legislatore, con l'art.17, comma 30-ter, d.l. n.78/2009, nell'esercizio della sua non irragionevole 'discrezionalità'<sup>14</sup>) attesta in maniera non revocabile in dubbio.

Anche quest'ultima tipologia di persone giuridiche ha, dunque, diritto e interesse a una corretta proiezione di sé nei rapporti coi terzi, anche se essa, diversamente che per le organizzazioni

<sup>13</sup> Com'è noto, per associazioni, comitati, società di persone, etc. - organismi privi di *personalità giuridica* ma costituenti, nondimeno, seppure ai limitati effetti riconosciuti dalla legge, centri di imputazione di situazioni giuridiche separati, in misura più o meno marcata, dai singoli che ne fanno parte - è utilizzata la espressione soggettività giuridica.

<sup>14</sup> V. Corte. Cost., 15 dicembre 2010 n.355.

economiche, non si estrinseca di regola in forme di pubblicità ma in attività di rappresentanza o di comunicazione istituzionale.

L'attività di rappresentanza è, dunque, quella che, al di fuori di dirette finalità economiche, un soggetto svolge con lo specifico fine di relazionarsi con i terzi e manifestare verso costoro la propria immagine. E spese di rappresentanza sono quelle a tal fine erogate.

Così definita, l'attività di rappresentanza si distingue dall'attività di rappresentanza di interessi (*lobbying*, sovente definita pudicamente 'relazioni istituzionali'), che può avere o meno attinenza con interessi economici, ma il cui tratto distintivo sta in ciò, che essa non è meramente diretta ad instaurare e mantenere corrette relazioni con terzi ma specificamente si prefigge lo scopo di influenzare i provvedimenti, legislativi o amministrativi, dei decisori pubblici a beneficio di determinati portatori di interessi (non necessariamente economici).

#### 4. L'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA. – (b) NELL'AMBITO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Si è quindi definita attività di rappresentanza quella che, al di fuori di dirette finalità economiche, la p.a. (*rectius* i suoi organi di vertice o rappresentativi) svolge col fine specifico di relazionarsi coi terzi e manifestare verso costoro la propria immagine; e spesa di rappresentanza quella che essa effettua per conseguire i vantaggi che derivano dall'essere conosciuta o dall'intrattenere rapporti con gli organi di vertici o rappresentativi di altre pp.aa. o in occasione di cerimonie ufficiali.

Dall'attività *stricto sensu* di rappresentanza vanno distinte - non solo e non tanto per motivi di ordine dogmatico ma anche e soprattutto per determinare il relativo statuto legislativo - attività in qualche modo vicine o affini ma ad esse non accomunabili sul piano sostanziale e/o funzionale.

Infatti, non costituiscono spese di rappresentanza, innanzitutto, le *spese per mostre e convegni* (sempre ammissibili purché nei limiti di cui all'art. 6 comma 8 d.l. n.78/2010<sup>15</sup>) e quelle per *pubblicità* (come manifesti, inserzioni su stampa e mezzi radiotelevisivi, anch'esse ammissibili nei limiti di cui all'art.6 c.8 cit.<sup>16</sup> purché aventi concrete finalità informative dell'utenza e non piuttosto carattere meramente propagandistico in quanto volte a promuovere genericamente l'immagine dell'ente e del suo gruppo dirigente)<sup>17</sup>; quelle *di sponsorizzazione* (connotate dalla “*semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza dell'ente pubblico, così da promuoverne l'immagine*”, e che sono esplicitamente vietate ex art.6 comma 8 d.l. n.78/2010<sup>18</sup>); e quelle per

<sup>15</sup> È appena il caso di ricordare le modalità di applicazione della norma secondo la giurisprudenza costituzionale, come ammontare complessivo dei risparmi da conseguire nell'ambito del quale l'ente è libero di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa e modulare in modo discrezionale le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nella norma.

<sup>16</sup> La pubblicità legale poiché obbligatoria è da ritenere esclusa dal computo ai fini del limite di spesa ex art.6 co.8 d.l. n.78/2010.

<sup>17</sup> V. C.Conti, contr. Lombardia, n.356/2012, individua i concetti di *convegno* (incontro di più persone in luogo e tempo definito per discutere argomento di comune interesse), di *mostra* (esposizione pubblica di opere d'arte o oggetti particolari) e *pubblicità* (insieme di attività e mezzi attraverso cui si richiama l'attenzione del pubblico su prodotti commerciali, servizi, prestazioni varie). V. anche C.Conti, Emilia R., contr. n.59/2015/ che ricorda che le *spese di pubblicità* sono state ben delimitate dalla deliberazione delle SS.RR. in sede di controllo (v. 21.9.2011 n.50), secondo cui rientrano nella “pubblicità” le attività mediante le quali l'ente locale porta all'esterno della propria struttura notizie, anche se riconducibili alle proprie finalità, come quelle riguardanti la comunicazione istituzionale o le informazioni funzionali alla promozione dei servizi pubblici e delle modalità di fruizione degli stessi da parte della collettività.

<sup>18</sup> V. C.Conti, contr. Toscana, n.7/2011 per cui il “*dato letterale della norma ... “spese” per sponsorizzazioni ... è da intendersi in senso atecnico ... [potendo riferirsi il divieto] ... ai patrocini che comportino spese per l'ente locale, intendendo per tali, il sostegno economico diretto (finanziario), o indiretto ... [mentre] ... resterebbero ancora consentite le spese, pur sempre di interesse collettivo, inerenti iniziative organizzate dall'ente stesso o da un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e cioè direttamente legate ad attività proprie dell'ente pubblico ...*” (in termini, C.Conti, contr. n.77/2016, che non considera “sponsorizzazione” l'attività “*che rientra nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che, direttamente [...] modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione.*”; nonché C.Conti, contr. Lombardia, n.1075/2010, per cui è di “sponsorizzazione” e perciò vietata solo la spesa avente “*semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine*”, non anche il “patrocinio”, “*sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà*”).

*relazioni pubbliche* (attività che, pur prive della specifica finalità di "rappresentanza" dell'ente, realizzino iniziative - es. piccoli rinfreschi, premi, etc. - volte a sviluppare le relazioni dell'ente con l'esterno e segnatamente i rapporti con l'utenza di riferimento e/o con i *partner*, per determinare una più concreta conoscenza delle rispettive azioni ed esigenze<sup>19</sup>).

Distinta dall'attività di rappresentanza (sebbene la distinzione non sia sempre agevole in concreto e sebbene sussistano punti di contatto e anche qualche parziale sovrapposizione<sup>20</sup>) resta, altresì, l'attività di *informazione e comunicazione pubblica*, oggi disciplinata dalla legge n. 150/2000. Più precisamente, può ritenersi che le attività di informazione e comunicazione siano una *species* di un più ampio *genus*, cosicché ai fini che qui rilevano può ritenersi che l'attività (e le spese) di rappresentanza abbiano sotto questo profilo un carattere *speciale* (e, per certi versi, *residuale*).

Questa distinzione appare particolarmente rilevante dal momento che, a fronte di norme che negli ultimi anni hanno limitato le facoltà di spesa *in subiecta materia*, riferite alle spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche, e rappresentanza (*stricto sensu*, per così dire), l'art.1, comma 6, l. n.150/2009 - testualmente volta a sottrarre le attività di informazione e di comunicazione "*di cui alla presente legge*" ai "*limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico*" - pare deporre nel senso della sottrazione a limiti di spesa delle attività di informazione e comunicazione.

Pertanto, la distinzione tra attività di informazione e comunicazione, da un lato, e di rappresentanza, dall'altro, non riposa unicamente su profili di ordine teleologico-funzionale ma ha vieppiù carattere organico, dal momento che mentre l'attività di rappresentanza investe sempre e comunque gli organi rappresentativi delle Amministrazioni (sia quali attori della stessa che quali suoi destinatari), al contrario la l. n. 150/2009 (v. art. 6 segg.) definisce puntualmente le strutture competenti (e i requisiti professionali necessari<sup>21</sup>) ad occuparsi delle attività di informazione (che "*si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa*") e di comunicazione (che si realizzano "*attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della p.a., gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese*"); le quali, d'altro canto, ex art.1, comma 4, l. n.150/2009, sono rivolte: (a) alla

<sup>19</sup> V. C.Conti, contr. Aosta, n. 8/2013; Lombardia, contr. n.398/2012. V. altresì, da ultimo, C.Conti, contr. Emilia R. n.59/2015; E Puglia, contr. n.53 del 4 aprile 2012, che le riconduce alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra un'organizzazione e il suo pubblico, al fine sia di crearne un'immagine positiva, che di ottenere consenso e sostegno per il suo operato e i suoi scopi."

<sup>20</sup> V., in particolare, tra i fini delle attività di informazione e comunicazione ex art.1 co.5 l. n.150/2009, quelli sub "b" (*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*) ed "f" (*promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale*).

<sup>21</sup> Meglio specificati dal D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422.

informazione nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa; (b) alla comunicazione esterna ma rivolta a cittadini e collettività (ed anche “ad altri enti”, ma non necessariamente pubblici né necessariamente e specificatamente ai loro organi di vertice o rappresentativi), e, oltretutto, contemplano anche le attività di “*comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente*”.

Si può, dunque, ritenere che le spese di rappresentanza sono quelle che assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ente, e, cioè, quelle che, in stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente, soddisfano l'obiettivo esigenza dello stesso di manifestare se stesso, e le proprie attività, all'esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio dell'ente nel contesto sociale in cui si colloca; nonché l'interesse di ambienti e soggetti qualificati, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e per i vantaggi che, ad esso o alla comunità amministrata, derivano dall'essere conosciuto e apprezzato nella propria attività di perseguimento del pubblico interesse. Includono le spese per far fronte all'organizzazione di eventi pubblici, a fornire ospitalità, anche conviviale, a personalità o autorità esterne in occasione di tali avvenimenti, a manifestazione di ossequio e di considerazione che l'amministrazione realizza, attraverso i propri rappresentanti, nei confronti di organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività dell'ente di appartenenza.

Giusta tale definizione, e i criteri da essa derivanti, la giurisprudenza di questa Corte - sia in sede contenziosa, sia in sede di controllo, sia da ultimo in sede consultiva - pur in mancanza di norme di legge che stabilissero criteri e condizioni per la legittima effettuazione delle spese di rappresentanza, ha enucleato i tratti distintivi delle stesse, all'uopo precisando che esse:

- debbono direttamente correlarsi ai fini istituzionali dell'ente, esulando dal loro ambito le spese per attività non connesse alle attività e fini dell'ente <sup>22</sup>;
- non possono consistere in spese connotate da mero spirito di liberalità, anche se a favore di soggetti estranei all'amministrazione ma non rappresentativi dell'ente cui appartengono (es. omaggi e donativi, ancorché di modico valore, a beneficio di terzi; es. targa per fine servizio di un carabiniere della Stazione locale) <sup>23</sup>;
- non possono consistere in erogazioni finanziarie o altre *forme di sostegno economico assicurate dagli enti locali ad enti e/o associazioni del territorio (come ad esempio le Pro Loco o parrocchie)* <sup>24</sup> salvo che se "*dirette a concorrere allo svolgimento di attività ritenute utili per la comunità amministrata, [che] possono considerarsi lecite, ma esulano dal novero delle spese di*

<sup>22</sup> V. C.Conti, ss.rr., 11.9.1986 n.512/A; Lombardia, contr., n.94/2017 .

<sup>23</sup> V. ex multis C.Conti, Lombardia, contr. n.308/2014. V. anche ss.rr., n. 512/A/1986, cit. Friuli V.G., giur. n.51/2014; Emilia, contr. n.62/2015; Lombardia, contr. n.264/2015

<sup>24</sup> V. Corte conti, contr. Lombardia, n.198/2014; Emilia R., contr. n.62/2015; Friuli V.G., giur. n. 51/2014.



rappresentanza<sup>25</sup>, tenuto conto che per “consolidato orientamento [...] non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all’ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. ...”<sup>26</sup>.

- debbono essere strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno (nel rispetto della diretta inerenza ai fini istituzionali dell’ente<sup>27</sup>);
- non possono riguardare attività prive di funzioni rappresentative verso l’esterno, quali quelle destinate ai dipendenti o ad amministratori dell’ente stesso (es. gadget, biglietti augurali o doni natalizi, rinfreschi a beneficio dei dipendenti, targhe o medaglie ecc. in occasione del pensionamento; fiori per insediamento di un nuovo consigliere comunale, pubblicazioni o altri omaggi per i componenti degli organi collegiali di un ente)<sup>28</sup>, le spese per necrologi o telegrammi di cordoglio, manifesti e corone funebri<sup>29</sup>, o le ordinarie spese di funzionamento;
- debbono porsi in relazione ad attività ed eventi connotati da eccezionalità ed ufficialità;
- non possono consistere in spese (in particolare conviviali o per altri beni a utilità generica) sostenute in occasione di normali attività istituzionali (*a fortiori* se unicamente interne: ad es. spese per l’acquisto di acqua, caffè e, in alcuni casi, anche per rinfreschi finalizzati al ristoro dei consiglieri e della giunta) che non rivestono finalità rappresentative verso l’esterno e perciò non sono qualificabili come spese di rappresentanza (“*ma semmai [come] spese di funzionamento eccezionalmente ammissibili per importi molto modesti e per esigenze assolutamente essenziali connesse al dibattito in corso*”<sup>30</sup>), o di ordinarie occasioni di incontro con soggetti che,

<sup>25</sup> V. C.Conti, contr. Liguria n.83/2017. V. anche Lazio, contr. n.1/2018, secondo cui le spese correlate ad un evento locale annuale possono considerarsi spese di promozione del territorio, dunque escluse dai vincoli previsti per le spese di rappresentanza dall’art.6 d.l. 78/2010 (ferme le imprescindibili valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia ed i limiti generali di bilancio) se relative ad attività espressione delle competenze proprie dell’ente, poste in essere non in modo episodico quanto piuttosto in conformità a specifici programmi sviluppati nel corso degli anni e suscettibile di apposita regolamentazione.

<sup>26</sup> V. Corte conti, Piemonte, contr., n.77/2016, e pronuncie ivi citate.

<sup>27</sup> V. Corte conti, Lombardia, contr., n.94/2017 .

<sup>28</sup> V. C.Conti, I App., n.417/2011. Sardegna, giur. n.900/2009; Calabria, giur. n.112/2008; Emilia R., contr. n.62/2015 e 59/2015/PAR; Lombardia, contr. n.264/2015.

<sup>29</sup> Quanto a necrologi (ed altre forme di cordoglio) v. C.Conti, contr. Lombardia, n.200/2016 (“*le voci di spesa in discorso non sono inerenti alle finalità dell’ente locale, ma rappresentano un gesto di vicinanza dei colleghi (dipendenti o amministratori) per la perdita di una persona cara e, conseguentemente, non devono gravare sul bilancio dell’ente comunale. Diversa è l’ipotesi in cui il defunto aveva in essere – o, quantomeno, aveva avuto in precedenza - un rapporto diretto (a titolo onorifico o di servizio) con l’amministrazione locale in ragione del quale l’ente locale medesimo intende esprimere riconoscenza.*”). Sul tema v. altresì Emilia, contr. n.62/2015: “*Molti sono gli enti locali che hanno inserito nei prospetti inviati a questa Sezione spese per necrologi, o telegrammi, o corone d’alloro. Tali spese sicuramente non possono essere legittimamente considerate di rappresentanza, nei casi in cui siano effettuate in favore di dipendenti, ex dipendenti, o ex amministratori dell’ente locale, o delle loro famiglie, in quanto quest’ultima circostanza impedirebbe di considerarle come finalizzate a promuovere l’immagine dell’ente. Anche nel caso in cui siano eseguite a vantaggio di soggetti di vertice di altri enti, peraltro, sorgono diversi dubbi circa la possibilità di ricondurle legittimamente alla categoria in argomento. Tra le spese inserite nei prospetti inviati a questa Sezione, che devono essere considerate illegittime, si possono ricordare: i telegrammi di condoglianze per decessi di parenti di amministratori e dipendenti; i manifesti di lutto per ex dipendenti o amministratori; i manifesti funebri per “lutto ex sindaco”; necrologio per “ex consigliere comunale”; necrologio per “ex maresciallo locale Stazione carabinieri”.* In termini C.Conti, giur. Sicilia, n.754/2018 e n.820/2018, e giur. Calabria, n.63/2017.

<sup>30</sup> C.Conti, Emilia R., contr. n.5/2017 e n.62/2015.



pur estranei all'Ente, non rivestono funzioni rappresentative degli enti di appartenenza;

- possono riguardare spese per incontri conviviali (pranzi, cene) *et similia* (es. servizio bar) solo se non coinvolgano unicamente soggetti appartenenti all'Amministrazione ma anche e soprattutto soggetti esterni particolarmente qualificati in quanto rappresentativi dell'ente cui appartengono (non è dunque sufficiente che si tratti genericamente di "soggetti esterni all'ente") e solo se siano occasionati da manifestazioni ufficiali e non da incontri relativi a "normali rapporti istituzionali" cioè relativi a organi e autorità che si incontrano per adempiere alla loro attività istituzionale <sup>31</sup> (come nei casi relativi a: pranzo per incontro con rappresentanze sindacali, in favore di organo di controllo, tra Sindaco e avvocato di fiducia dell'Ente, tra Sindaco, soprintendente dei beni architettonici, funzionario alla soprintendenza e il presidente dell'ordine degli architetti in occasione di un sopralluogo finalizzato a verificare un intervento di restauro su un bene immobile del comune)<sup>32</sup>.

Orbene, da quanto sin qui esposto - e tenuto conto dei principi di efficacia ed economicità - che ex art.1, comma 1, L. 241/1990 costituiscono ormai vere e proprie *regulae juris*<sup>33</sup> ed hanno una diretta rilevanza ai fini della legittimità delle spese di rappresentanza<sup>34</sup> - consegue che i requisiti (o condizione di legittimità) delle spese di rappresentanza in quanto impiego di risorse per il

<sup>31</sup> C.Conti, contr. Lombardia, n. 99/2014: *"le erogazioni di spesa, sostenute per ristorazione, per consumazioni al bar e per pasti propri e di terzi, anche soggettivamente qualificati come esponenti di altri enti o istituzioni, non rientrano in alcun modo nelle spese rimborsabili a titolo di "rappresentanza" a meno che non sia connessa o inerente ad un incontro istituzionale, debitamente documentato, avente risonanza e importanza pubblica, tale per cui la spesa stessa è idonea ad accrescere il prestigio dell'ente e non si traduce in un mero ed esclusivo beneficio per gli intervenuti. Peraltro, allo scopo di qualificare la spesa e comprovare la rimborsabilità di siffatta voce di spesa non assume alcun rilievo la dichiarazione che si tratti di "pranzo di lavoro" o "cena di lavoro", trattandosi di attività che ben può svolgersi al di fuori di incontri conviviali ancorché nell'occasione di essi l'oggetto della discussione possano essere questioni rientranti nell'attività lato sensu politica o amministrativa (cfr. in questo senso SRC Lombardia n.204/2013/FRG). Si aggiunga, in proposito, che non appare in alcun modo sufficiente e determinante, al medesimo scopo (cioè allegare la natura "rappresentativa" della spesa), la "qualificazione istituzionale reciproca" (ospite e invitati) degli intervenuti a tali pasti, essendo l'interlocuzione tra soggetti istituzionali una caratteristica ordinaria dell'attività dei pubblici enti, di per sé inidonea a proiettare la spesa sul piano della "rappresentanza". Si tratta di convivialità la cui inerente, al massimo, può ritenersi limitata all'essersi svolte "in occasione" dello svolgimento di funzioni istituzionali senza peraltro assumere un connotato specifico di stretta inerente e pertinenza all'utilità dell'ente, utilità che sussiste solo se la convivialità si inserisce in un contesto di attività che hanno come precipuo scopo o come effetto collaterale l'enfaticizzazione dell'immagine dell'istituzione verso la comunità o altre comunità (anche a mezzo dei loro rappresentanti); per contro, come già evidenziato, l'interlocuzione con altri soggetti pubblici è attività che rientra negli ordinari compiti dell'Ente, per cui i suoi rappresentanti percepiscono le indennità, uti singuli, previste dall'ordinamento."*. In termini C.Conti, contr. Campania n.221/2014; Friuli V.G., giur. n.51/2014; Emilia, contr., n.62/2015.

<sup>32</sup> Ciò a fortiori ove tali attività determinino (come per lo più accade) interlocuzioni con soggetti istituzionali a favore dei quali siano previste indennità e rimborsi per le funzioni svolte e le necessità collegate (C.Conti, contr. Lombardia, n.99/2014). Possono invece considerarsi legittimi pranzi e ospitalità a favore di relatori di convegni o lezioni ove non sia previsto compenso (C.Conti, contr. Emilia, n.62/2015).

<sup>33</sup> Cass., SU, 29.9.2003 n.14488: *"La Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico. Infatti, se da un lato, in base all'art.1 co.1° L. n.20/1994, l'esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti; dall'altro lato, l'art.1 co.1° L.241/1990 stabilisce che l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi ai criteri di 'economicità' e di 'efficacia', che costituiscono specificazione del più generale principio sancito dall'art.97 Cost. e assumono rilevanza sul piano della legittimità (non della mera opportunità) dell'azione amministrativa. Pertanto, la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti."*.

<sup>34</sup> V. C.Conti, contr. V.Aosta, n. 8/2013; contr. Toscana, n. 428/2009.

perseguimento di fini dati, possono così compendiarsi in :

- *inerenza*, in ragione del quale sono legittime non tutte le spese fatte *in occasione* o *in concomitanza* di incontri e rapporti istituzionali o cerimonie ufficiali, ma solo quelle per cui sussista un diretto vincolo funzionale con l'evento o la cerimonia;
- *proporzionalità* (o, come altri dice, la *ragionevolezza*<sup>35</sup>), che preclude spese che esorbitino dalle strette e dirette esigenze segnalate dal vincolo funzionale dianzi indicato;
- *congruità*, da misurare in riferimento ai valori economici di mercato;<sup>36</sup>
- *sobrietà* e rispondenza a criteri di decoro;<sup>37</sup>
- *efficienza ed economicità*, quale rapporto tra spesa (*input*) e prodotto (*output*);
- *efficacia*, quale rapporto tra obiettivi e risultato (*outcome*).
- *coerenza* delle spese di rappresentanza, e dell'attività che vi è sottesa, con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost.<sup>38</sup>

Sul piano formale, occorre, poi, che le spese *de quibus* - oltre che effettuate nel rispetto degli appostamenti di bilancio, delle procedure di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento<sup>39</sup>, e dei puntuali limiti alla spesa dettati dalla legge (v. *supra*) - siano rigorosamente giustificate attraverso documentazione che esponga l'interesse istituzionale perseguito, il loro rapporto con l'attività dell'ente, la qualificazione del soggetto destinatario dei beni o servizi acquistati e le circostanze di fatto nell'ambito delle quali la spesa è stata effettuata<sup>40</sup>. Pertanto, una spesa pur astrattamente legittima, di cui però non si possa utilmente constatare *per tabulas* l'inerenza e la sussistenza degli altri elementi giustificativi testé richiamati, è *ipso facto* illegittima (siccome non univocamente riferibile all'interesse sotteso all'erogazione delle risorse<sup>41</sup>) e, conseguentemente,

<sup>35</sup> V. C.Conti, contr. Friuli V.G. n.216/2010; C.Conti, giur. Lazio 1181/2009.

<sup>36</sup> V. C.Conti, contr. Lombardia n.280/2013; n.151/2012; Toscana, n.428/2009; nonché giur. Abruzzo, n.394/2008.

<sup>37</sup> V. C.Conti, giur. Friuli V.G. n.11/2014; nonché Emilia R., contr. n.62/2015, secondo cui detto requisito va valutato oltre che in ordine alla singola spesa altresì in riferimento all'importo di risorse destinato, da ogni singolo ente, allo scopo di rappresentanza.

<sup>38</sup> V. C.Conti, contr. V.Aosta, n.8/2013; contr. Lombardia, n.151/2012; contr. Toscana, n.428/2009.

<sup>39</sup> V. C.Conti, ss.rr., n. 512/1986; contr. Lombardia, n.87/2008; contr. Toscana, n.428/2009.

<sup>40</sup> V. C.Conti, giur. Lombardia, n.196/2018: “è costante la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'allegazione di un'adeguata motivazione doveva ritenersi una condizione necessaria, alla stregua dei comuni principi di rendicontazione contabile, per giustificare il diretto collegamento della spesa ad occasioni di rappresentanza [...e...] la documentazione a supporto deve essere idonea a consentire una verifica di inerenza della spesa alla finalità normativamente consentita”.

V. C.Conti, giur. Toscana, n.163/2018: il difetto di “documentazione, idonea a dimostrare la stretta inerenza delle stesse alle finalità istituzionali dell'Ente e, dunque, la loro rispondenza a reali ed effettive esigenze rappresentative dell'Ente [...] preclude, invero, ogni necessaria verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di legittimità delle spese. La medesima assenza non può ritenersi sanata e colmata dalle dichiarazioni, con le quali il Presidente dell'Ente ha attestato la rispondenza delle spese [...] all' “ordinaria finalità istituzionale” [...] in disparte il fatto che tali dichiarazioni risultano rilasciate in epoca successiva a quella in cui il pagamento è stato disposto [...] le precise esigenze rappresentative dell'Ente (tali da rendere legittime le spese di rappresentanza) devono essere verificabili documentalmente ovvero rigorosamente documentate (così, Corte Conti, Sez. giur. Piemonte, nn.45/2017 e 230/2016; Corte Conti, Sez. controllo Lombardia, deliberazione n.60 del 2013).”.

In termini C.Conti, contr. Lombardia n.290/2014; C.Conti, contr. Emilia R. n.997/2007.

<sup>41</sup> V. C.Conti, contr. Piemonte, n.116/2010; giur. Friuli V.G., n.51/2014.

dannosa<sup>42</sup>.

Peraltro, a questo riguardo, va precisato che, come è stato esattamente rilevato, l'esigenza (solo in apparenza) formale di giustificazione documentale della spesa, onde consentirne la verifica di inerenza, si manifesta con grado di cogenza diversa a seconda del tipo di spesa, dato che a fronte di esborsi già *ictu oculi* riferibili univocamente all'interesse pubblico e per cui è sufficiente la documentazione fiscale che ne attesti l'effettuazione, esistono invece spese afferenti a beni o servizi ad utilità generica e per loro natura suscettibili di fruizione personale (v. in particolare spese conviviali, variamente denominate come *pasti istituzionali*, *colazioni di lavoro*, etc.) per le quali l'esigenza di giustificazione riveste carattere particolarmente pregnante, talché la spesa stessa *“deve essere adeguatamente supportata da idonea documentazione, in grado di comprovare tale inerenza qualificata, in assenza della quale, proprio per la caratteristica dei beni acquistati, si presume che la prestazione sia stata diversamente destinata a beneficio degli stessi rappresentanti istituzionali che ne richiedono il rimborso o il pagamento, con rottura nel nesso di finalizzazione pubblica della spesa e trasformazione della erogazione in una prebenda non dovuta (cfr. in tale senso, con riferimento alle convivialità, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Sicilia, sentenza n. 293 del 13 febbraio 2014, secondo cui le annotazioni a margine sugli scontrini non sono sufficienti a giustificare le spese come di rappresentanza).”*<sup>43</sup>.

In particolare, su tali spese per pranzi etc. va rilevato che *“non può considerarsi idonea a fornire prova di inerenza della spesa alla finalità normativamente consentita né la concomitanza della spesa con le sedute del Consiglio [...] né la mera indicazione [...] dei soggetti - componenti di organi politici di enti locali o comunque esponenti degli interessi della collettività locale - partecipanti alle occasioni conviviali oggetto di contestazione [...poiché...] occorre che tali situazioni conviviali non siano fini a se stesse ma si inseriscano in un contesto di rilievo politico esterno [...] in breve, che la spesa sia accessiva e subvalente rispetto ad un evento, ben individuabile, contraddistinto da elementi di oggettiva riconducibilità alle esigenze comunicative (così sez. Lombardia n.141/2015). Infatti, se si volesse prescindere dal necessario riferimento ad un evento esternamente riconoscibile e prioritario rispetto all'occasione conviviale, si giungerebbe all'inaccettabile paradosso che ogni pasto consumato con soggetti che rivestano cariche politiche in ambito territoriale o con soggetti "militanti" debba considerarsi "spesa di rappresentanza" ...sull'implicito e indimostrato presupposto che, comunque, l'incontro conviviale per ciò solo sia finalizzato a discutere temi di interesse pubblico [...mentre...] qualsiasi dialogo o*

<sup>42</sup> V. C.Conti, giur. Toscana, n.246/2013; II app. n.64/2007.

<sup>43</sup> V. C.Conti, contr. Lombardia, n.99/2014. In termini, giur. Friuli V.G., n.51/2014; contr. Campania, n.221/2014.

*confronto con esponenti e portatori di interessi del territorio ben può e deve trovare spazio nelle competenti sedi istituzionali [...] o presso sedi di interessi di specifiche categorie (fabbriche, sedi sindacali, sedi di associazioni, sedi di giornali, ospedali, carceri etc.), ma non certo in un ristorante con costi (per sé e per ospiti) a carico dell'amministrazione e, dunque, della collettività.”<sup>44</sup>.*

E proprio in applicazione di tali principi la Sezione Giurisdizionale in sede<sup>45</sup> ha recentemente emesso condanna per pranzi giustificati con: ❶ riunione amministrativa del 4.12.2007 avente ad oggetto: *“discussione delle richieste di chiarimenti della Commissione”, “verifica degli aspetti finanziari” e “struttura e contenuto del rapporto finale”*; ❷ riunione indetta dal Presidente della Conferenza dei Sindaci, cui è stato invitato (anche) il Presidente della Comunità Montana, con oggetto *“Analisi trasporti sanitari Zona Amiata”*; ❸ riunione indetta dal Presidente della Conferenza dei Sindaci e dal D.G. ASL 7, cui sono stati invitati (anche) il Presidente della Comunità Montana e relativi assessori e consiglieri, per la presentazione del Piano Integrato di Salute della Zona Amiata; ❹ riunione indetta dall'Assessore al Turismo della Provincia di Siena, cui è stato invitato (anche) il Presidente della Comunità Montana, avente ad oggetto la *“Gestione punti di informazione turistica dell'area Amiata Val d'Orcia”*; ❺ riunione indetta dall'Assessore alle Attività Produttive della Provincia di Siena, cui è stato invitato (anche) il Presidente della Comunità Montana, avente ad oggetto la *“dotazione infrastrutturale area industriale Val di Paglia”*.

---

<sup>44</sup> C.Conti, giur. Lombardia, n.196/2018.

<sup>45</sup> C.Conti, giur. Toscana, n.163/2018.

## 5. I REGOLAMENTI IN TEMA DI SPESE DI RAPPRESENTANZA.

Come già detto (v. *supra*, §.2), l'art.16 comma 26 d.l. n.138/2011 prevede che le spese di rappresentanza siano riportate in apposito prospetto il cui schema, approvato con d.m. 23.1.2012, prevede un apposito campo per indicare gli estremi dell'atto di approvazione del regolamento dell'ente sulle spese di rappresentanza (il cui numero, alla stregua dei prospetti trasmessi, risulta a dir poco modesto: appena 27 comuni, n.2 provincie e n.1 unione di comuni<sup>46</sup>).

Ora, sebbene quest'ultimo costituisca senz'altro un opportuno ed utile strumento di buona amministrazione - tanto più in un contesto in cui il legislatore pone vincoli di spesa (v. art.6, comma 8, d.l. n 78/2010) costituenti obiettivi di contenimento della spesa cui ogni P.A. deve conformarsi nella propria autonomia<sup>47</sup> - si deve però rilevare quanto appresso.

*In primo luogo*, l'adozione del regolamento si palesa tutt'altro che cogente posto, per un verso, che l'art.16 c.26, d.l. n.138/2011 cit., e la legge in generale, non ne fa menzione alcuna, e, per altro verso, che il citato d.m. che ha approvato lo schema di prospetto delle spese in parola ha, per espressa qualificazione da parte dell'art.16 cit., natura di atto non regolamentare.

*In secondo luogo*, l'eventuale ambito operativo di un regolamento in materia è, in difetto di un'espressa previsione di legge, piuttosto limitato. E ciò sotto due profili. Da un lato, infatti, se è condivisibile che *“la spesa pubblica deve essere sempre finalizzata alla cura di un pubblico interesse il quale dovrà essere individuato non attraverso personali ed estemporanee valutazioni caso per caso, bensì in base ad obiettivi criteri tecnico-giuridici, da predeterminarsi, almeno nelle linee generali, in rapporto a quelli specifici dell'Ente”*, nondimeno non possono condividersi, nella loro assolutezza, le conclusioni che se ne fanno discendere, cioè che *“nella constatata assenza di precisazioni legislative in materia, le spese in argomento tradizionalmente intese quali facoltative, cioè discrezionali anche nell'an, possono essere disposte solo se ed in quanto l'esigenza di rappresentatività dell'Ente sia stata preventivamente accertata e definita, -nei suoi termini essenziali, in atti regolamentari o quanto meno, in atti generali, da emanarsi, di regola, da organi diversi da quelli cui compete l'ordinazione delle singole erogazioni.”*<sup>48</sup>, in guisa da doversi considerare *ipso facto* precluse e comunque illegittime le

<sup>46</sup> Castelfranco P., Chitignano, Cortona, Laterina, Monte S.Savino, Sansepolcro; Fucecchio, Montespertoli, Reggello, Scarperia, Signa, Castel del P., Scarlino, Seggiano, Marciana, Rio M., Rio n/E, Calcinaia, Cascina, Chianni, Crespina L., Pontedera, Santa Luce, Vicopisano, Castelnuovo B., Cetona, Sovicille; provincia di Grosseto e Città Metropolitana di Firenze; Unione C.M. Amiata Grossetana.

<sup>47</sup> V. *supra*, pag.5, il modo in cui gli enti locali debbono rispettare i vincoli di spesa ex art.6 co.7 d.l. n.78/2010.

<sup>48</sup> C.Conti, I App., 8 luglio n.489/2013/A. In tal senso v. anche V. C.Conti, sez. contr., n. 1418/1994.

spese di rappresentanza effettuate senza previa adozione di un siffatto atto regolamentare, o quanto meno generale, che abbia previamente accertato e definito le esigenze di rappresentatività dell'ente; tanto più che è sempre consentita e possibile *ex post*, anche *in judicio*, una valutazione giusta gli enucleati criteri di inerenza, proporzionalità, congruità, etc. (v. *supra*, §.4).

Dall'altro lato, atteso che nel vigente ordinamento, alla stregua del principio di gerarchia delle fonti e del carattere subordinato di quelle secondarie rispetto a quelle primarie, i “*regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi*” (art.4 Preleggi al c.c.), potendo solo rivestire carattere di esecuzione ed attuazione, di nessun utile margine operativo potrebbero godere disposizioni regolamentari che pretendessero di predeterminare i casi nei quali una determinata spesa sia, o non sia, spesa di rappresentanza.

La sussumibilità, o meno, di una spesa nell'ambito di detta categoria riposa su considerazioni di ordine intrinseco inerenti ad oggetto e finalità della spesa, in guisa che mai una disposizione regolamentare potrebbe - in difetto di previsione legislativa - stabilire in maniera intangibile che una data spesa sia o meno da considerare spesa di rappresentanza, poiché mai potrebbe utilmente classificare come di rappresentanza una spesa che di per sé non ne rivesta i caratteri o di contro escludere che lo sia una spesa che ne presenta, ontologicamente, gli occorrenti requisiti sostanziali e funzionali. Anche perché, un eventuale giudice chiamato a decidere se una data spesa sia o non sia spesa di rappresentanza dovrebbe pur sempre far riferimento al concetto di spesa di rappresentanza come esistente, sul piano sostanziale e funzionale, nell'ambito del cd. diritto vivente, nonostante qualunque diversa previsione regolamentare, che, se in contrasto con la nozione attribuibile *ex lege* andrebbe disapplicato ex art.5 l. 20.3.1865 n.2248 All. E (“*In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.*”); di talché, delle due l'una: o il regolamento indica come di rappresentanza spese che tali comunque sono ontologicamente, e allora esso è superfluo, o qualifica di rappresentanza spese che non presentano le caratteristiche sostanziali e funzionali all'uopo necessarie ed allora esso è illegittimo e non può trovare applicazione.

Pertanto, l'unico reale margine operativo della fonte regolamentare *in subiecta materia* è la possibilità di vietare discrezionalmente l'effettuazione di alcune spese di rappresentanza, per motivi differenti dalla ritenuta non appartenenza alla categoria e fermo il giudizio di ragionevolezza (eccesso di potere) della previsione; non mai la reciproca, cioè imporre di considerare spese di rappresentanza esborsi che tali per natura e funzione non sono.

## 6. LE SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI LOCALI TOSCANI NEL 2015: ANALISI “MACRO”.

Nell’esercizio 2015 la spesa totale per spese di rappresentanza dei comuni toscani è di €.457.052,30. Stando ai prospetti trasmessi, hanno sostenuto spese (da essi classificate) “di rappresentanza” n.216 comuni (su n.279), pari al 77% del totale degli enti, quindi n.63 comuni non hanno sostenuto alcuna spesa di rappresentanza e un ulteriore 51% dei comuni (n.141) denuncia spese inferiori a €.1.000,00 (per complessivi €.50.136,53, pari all’11% ca. della spesa totale annua). Ne consegue che una minoranza dei comuni (n.75, il 27%) ha speso nel 2015 la quasi totalità della spesa totale (€.406.915,77, l’89% ca.). La tabella n.1 che segue, reca la rappresentazione di tale situazione.

**Tabella n.1**

2015							
		SCAGLIONI			COMUNI	SPESA	MEDIA PER ENTE
<b>1</b>	da	0,00	a	0,00	<b>63</b>	0,00	0,00
<b>2</b>	da	0,01	a	300,00	<b>80</b>	14.085,17	176,06
<b>3</b>	da	300,01	a	1.000,00	<b>61</b>	36.051,36	591,01
<b>5</b>	da	1.000,01	a	1.300,00	<b>15</b>	17.250,03	1.150,01
<b>6</b>	da	1.300,01	a	3.000,00	<b>25</b>	44.920,32	1.796,81
<b>7</b>	da	3.000,01	a	10.000,00	<b>21</b>	117.728,85	5.606,14
<b>8</b>	da	10.000,01	a	13.000,00	<b>5</b>	57.694,39	11.538,88
<b>9</b>	da	13.000,01	a	20.000,00	<b>7</b>	120.989,31	17.284,19
<b>10</b>	da	20.000,01	a	23.000,00	<b>1</b>	20.879,98	20.879,98
<b>11</b>	da	23.000,01	a	30.000,00	<b>1</b>	27.452,89	27.452,89
					<b>279</b>	<b>457.052,30</b>	<b>1.638,18</b>

L’esistenza di due gruppi di comuni, il secondo dei quali movimentata la quasi totalità della spesa globale annua, è ancora più evidente se si dividono i comuni a seconda se la spesa annua di ciascuno sia inferiore o superiore alla spesa media per ente computato sulla spesa totale e su tutti i comuni (€.1.638,18), giacché in tal caso a fronte di n.232 comuni sotto la soglia (l’83%), che sommano €.86.179,91, ve ne sono appena n.47 sopra la soglia (17%), solo che questi ultimi cumulano una spesa di €.370.872,39 pari all’81%, con una quasi perfetta simmetria inversa. In definitiva, il 17% dei comuni assomma l’81% della spesa, come da tabella n.2

**Tabella n.2**

		SCAGLIONI			COMUNI	%	SPESA	%
<b>A</b>	da	0,00	a	1.638,18	<b>232</b>	83%	<b>86.179,91</b>	19%
<b>B</b>	da	1.638,19	a	30.000,00	<b>47</b>	17%	<b>370.872,39</b>	81%
					<b>279</b>	100%	<b>457.052,30</b>	100%





Meritevole di notazione è la circostanza che la spesa globale annua 2015 (€.457.052,30) sia meno della metà di quella dell'esercizio 2011(€.974.634,65), primo anno di applicazione delle limitazioni ex art.6 co.8 d.l. n.78/2010, e che nel quinquennio evidenzi un costante *trend* di diminuzione <sup>49</sup>.

Il *trend* in parola emerge, altresì, dalla considerazione che, ad esempio, nel 2015 nessun comune risulta aver speso più €.30.000, mentre nel 2011 non solo questa soglia era superata da sei comuni<sup>50</sup> (due dei quali, gli ultimi due, superavano anche la soglia di €.50,000 per avvicinarsi o rasentare i 100.000) ma addirittura questi sei comuni, da soli, assommavano una spesa di ben €.334.450,37 (vale a dire, oltre un terzo di quella totale del 2011 e circa i tre quarti di quella totale del 2015).

Per quanto riguarda la situazione degli enti di area vasta, si registra nel 2015 da parte delle provincie una spesa pari a 0 (zero), in linea con il disposto del già citato art.1, comma 420, l. n.190/2014 (“*A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle provincie delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto: ... b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; ...*”), mentre ha sostenuto spese di rappresentanza (solo) la Città Metropolitana (formalmente non investita dal divieto testé citato), anche se, pure in questo caso, in misura (€.4.174,80) grandemente inferiore (in rapporto di 1/23 circa) alla analoga spesa della Provincia

<sup>49</sup> La spesa aggregata comunale è, infatti, passata da €.974.634,65 nel 2011, a €.828.187,00 nel 2012, a €.681.453,18 nel 2013, a €.571.918,63 nel 2014, a €.457.052,30 nel 2015.

<sup>50</sup> Firenze, Camaiore, Capannori, Prato, Rosignano M.mo, Monsummano Terme.



di Firenze nel 2011 (€.96.723,91). Anche per le provincie, comunque, si registra nel quinquennio 2011/2015 un costante *trend* di diminuzione<sup>51</sup>

Infine, le unioni di comuni costituiscono, per quanto ha tratto con il presente referto, un compendio del tutto trascurabile, atteso che nel 2015 solo n.4 unioni sulle n.24 attive<sup>52</sup> hanno sostenuto spese di rappresentanza, per un importo pressoché irrisorio (complessivo di €.642,11<sup>53</sup>), in analogia peraltro a quanto già accadeva nel 2011 (per le comunità montane, poi sostituite dalle unioni, o per le unioni già allora esistenti).

---

<sup>51</sup> Totali: 2011: €.263.460,25; 2012: €.146.966,48; 2013: €.118.574,50; 2014: €.70.581,62; 2015: €.4.174,80.

<sup>52</sup> Le Unioni di comuni attive all'01.01.2015 erano 24, e precisamente: (01) Unione comuni montani Casentino; (02) Unione comuni del Pratomagno; (03) Unione montana comuni Valtiberina Toscana; (04) Unione comuni Cavriglia – San Giovanni V.no; (05) Unione comuni tre colli; (06) Unione Comuni del circondario Empolese - Valdelsa; (07) Unione comuni Chianti fiorentino; (08) Unione montana comuni Mugello; (09) Unione comuni Valdarno e Valdisieve; (10) Unione comuni montana Amiata grossetana; (11) Unione comuni montani colline del Fiora; (12) Unione comuni montani Colline metallifere; (13) Unione Comuni della Garfagnana; (14) Unione comuni media valle del Serchio; (15) Unioni comuni della Versilia; (16) Unione comuni montani Lunigiana; (17) Unione montana Alta Val Cecina; (18) Unione colli marittimi Pisani; (19) Unione Valdera; (20) Unione comuni Val di Bisenzio; (21) Unione comuni montani Appennino P.se; (22) Unione comuni Amiata Val d'Orcia; (23) Unione comuni Valdichiana Senese; (24) Unione comuni Val di Merse .

<sup>53</sup> Precisamente: l'Unione C. Montani casentino ha speso €.130,00; l'Unione M. Comuni Mugello ha speso €.122,00; l'Unione C. Valdarno e Valdisieve ha speso €.26,00; l'Unione C. Media Valle d. Serchio ha speso €.364,11.



## 7. LE SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI LOCALI TOSCANI NEL 2015: ANALISI “MICRO”.

Venendo all’esame della legittimità delle singole spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali nel 2015, va, anzitutto, precisato, *in limine*, che non costituiscono oggetto della presente analisi :

- a. adozione e contenuto dei regolamenti degli enti sulle spese di rappresentanza, anche se non si può fare a meno di osservare che il presidio della disciplina regolamentare sulla materia è poco significativo, dato che, secondo i prospetti trasmessi (che, come approvati col d.m. citato, recano apposito campo per l’indicazione del regolamento) gli enti dotatisi di regolamento in materia assommano ad appena 27 comuni<sup>54</sup>, n.2 province<sup>55</sup> e n.1 unione di comuni<sup>56</sup>;
- b. il rispetto dei limiti di legge ex d.l. n.78/2010, art.6 comma 8, cit., poiché l’interpretazione della norma adottata dalla Corte Costituzionale (v. *supra*, §.2), rende oltremodo difficile la puntuale verifica limitata alle spese di rappresentanza, in quanto la Sezione non dispone del dato relativo alle spese di rappresentanza del 2009 ma (siccome comunicato in sede di controllo-monitoraggio svolto ex art.1 comma 166 s. l. n.166/2005) del solo dato relativo all’insieme delle voci di spesa di cui all’art.6, comma 8, d.l. n.78/2010 (“*A decorrere dall’ anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ... non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.* ”), cosicché l’acquisizione *ad hoc* del dato, per tutti gli enti, avrebbe richiesto un’apposita istruttoria, non solo defatigante ma poi all’atto pratico inutile, dato che, stante il richiamato orientamento della Corte Costituzionale il raffronto delle sole spese di rappresentanza risulterebbe non significativo ai fini della verifica dell’osservanza della disposizione in parola, e, di contro, la verifica effettuata, più correttamente, tra l’insieme delle voci considerate al 2009 e lo stesso insieme al 2015 esulerebbe dall’economia del presente controllo, che il legislatore, con l’art.16, comma 26, d.l. n.138/2011, ha inteso circoscrivere alle spese di rappresentanza. Resta fermo

<sup>54</sup> Sono: Castelfranco Piandiscò, Chitignano, Cortona, Laterina, Monte San Savino, Sansepolcro; Fucecchio, Montespertoli, Reggello, Scarperia, Signa; Castel del Piano, Scarlino, Seggiano; Marciana, Rio Marina, Rio nell’Elba; Calcinaia, Cascina, Chianni, Crespina Lorenzana, Pontedera, Santa Luce, Vicopisano; Castelnuovo B., Cetona, Sovicille.

<sup>55</sup> Provincia di Grosseto ed (ex) Provincia di Firenze (ora Città Metropolitana).

<sup>56</sup> Si tratta della Unione Comuni Montani Amiata Grossetana.

che può dirsi con certezza, in base agli atti disponibili<sup>57</sup>, che il limite di legge sia stato superato allorché le sole spese di rappresentanza risultino superiori all'intero *plafond* ex art.6 comma 8 (riferito al coacervo di spese di rappresentanza, pubblicità, per mostre, convegni e rr.pp.); il che, per quanto consta (v. tabelle allegate), si verifica (al di fuori degli enti con spesa '0' nel 2009<sup>58</sup>) solo per Capoliveri (su cui v. *infra*, pagg.34/35) e Castelfranco di Sotto.

Ciò detto, occorre precisare che, ai fini dell'analisi della legittimità delle spese di che trattasi effettuate nel 2015, questa Sezione ha operato come segue:

- a) sulla generalità degli enti ha svolto una verifica limitata all'esame dei prospetti trasmessi dagli enti ed alla legittimità delle spese giusta la descrizione fattane nei prospetti stessi;
- b) su n.16 enti la Sezione ha svolto una compiuta istruttoria, acquisendo, per ogni voce di spesa di cui al prospetto, *“tutti gli atti del procedimento di spesa, nonché quelli preliminari e conseguenti o comunque connessi, nonché tutti gli ulteriori atti relativi ai motivi, ragioni, circostanze e presupposti della spesa stessa”* e chiedendo agli enti *“per quanto non risultante, in tutto o in parte, da tali atti e documenti, documentati chiarimenti”*<sup>59</sup>. Tali n.16 enti sono stati individuato selezionando:

- i primi 6 comuni per n° di abitanti (al 1.1.2015):
 

1) Firenze	(Fi)	ab.381.037
2) Prato	(Po)	ab.191.002
3) Livorno	(Li)	ab.159.542
4) Arezzo	(Ar)	ab. 99.434
5) Pistoia	(Pt)	ab. 90.542
6) Lucca	(Lu)	Ab. 89.290
  
- i primi sei comuni per spese di rappresentanza:
 

1) Firenze	(Fi)	€.27.452,89
2) Rosignano M.	(Li)	€.20.879,98
3) Arezzo	(Ar)	€.19.368,62
4) Camaiore	(Lu)	€.18.862,73
5) Monsummano T.	(Pt)	€.17.544,69
6) Capannori	(Lu)	€.17.948,39
  
- i primi sei comuni per tale spesa per abitante:
 

1) Capoliveri	(Li)	€...... 2,91
2) Civitella P.	(Gr)	€...... 1,98
3) Isola del Giglio	(Gr)	€...... 1,03
4) Badia Tedalda	(Ar)	€...... 1,00
5) Monterotondo M.	(Gr)	€...... 0,83
6) Monsummano T.	(Pt)	€...... 0,82
  
- la Città Metropolitana di Firenze (solo ente di area vasta con spese di rappresentanza).<sup>60</sup>

<sup>57</sup> Relazioni che l'organo di revisione trasmette alla Corte dei conti ai fini del controllo su bilanci e rendiconti ai sensi degli artt. 1, commi 166 e 167, l. n.266/2005 e 148-bis Tuel (introdotto dall'art.3 co.1, lett. e), l. n. 213/2012 di conversione del d.l. n.174/2012).

<sup>58</sup> Su tale ipotesi v. *supra*, nota n.8.

<sup>59</sup> V. nota 17.08.2018 n.4685.

<sup>60</sup> Nessuna tra le Unione di comuni è stata selezionata, avendo esse spese di rappresentanza irrisorie, come già detto *supra*.

A tale più approfondito esame sono stati perciò sottoposti i comuni di Arezzo, Badia T., Firenze, Civitella P., Isola del Giglio, Monterotondo M., Livorno, Capoliveri, Rosignano M., Lucca, Camaiore, Capannori, Pistoia, Monsummano T., Prato; e la Città metropolitana di Firenze.

§ § §

Orbene, per quanto riguarda i n.264 comuni (tolti i 15 esaminati in dettaglio: v. *infra*) si rileva quanto segue.

- (A)** Anzitutto, come già accennato<sup>61</sup>, n.63 comuni<sup>62</sup> (il 22,5% del totale, e che coprono una popolazione di 265.175 abitanti, cioè appena il 7,1 % della popolazione regionale di 3.752.654) hanno riferito che nel 2015 non avevano sostenuto alcuna spesa di rappresentanza.
- (B)** Poi, n.88 comuni<sup>63</sup> (corrispondenti ad una popolazione di 755.566 abitanti, circa un quinto del totale), hanno sostenuto spese di rappresentanza (per complessivi €.55.420,92, pari a circa il 12% del totale) che non evidenziano profili di illegittimità;
- (C)** In terzo luogo, n.95 comuni (corrispondenti ad una popolazione di 1.311.994 abitanti e ad una spesa di rappresentanza di €.200.016,81) hanno trasmesso prospetti delle spese di rappresentanza che esibiscono (solo o unitamente ad altre spese non censurabili) voci di spesa che, all'evidenza, non costituiscono legittime spese di rappresentanza. In particolare:
- 1.** numerosi comuni hanno esposto tra le spese di rappresentanza quelle per pranzi o cene, talora definiti esplicitamente “di rappresentanza”, o più genericamente “ospitalità” a favore di soggetti e/o in casi e circostanze diversi da quelli per i quali e nei quali sono

<sup>61</sup> V. *supra*, al §.6, tabella n.1.

<sup>62</sup> Bucine, Castiglion Fibocchi, Marciano della C., Montemignaiolo, Ortignano Raggiolo, Pieve Santo Stefano, Talla, Terranuova B.ni; Barberino di M., Signa, Vaglia; Arcidosso, Campagnatico, Castell'Azzara, Montieri, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano, Sorano; Castagneto Carducci, Rio nell'Elba, Sassetta, Suvereto; Bagni di Lucca, Barga, Castiglione di G., Fabbriche di Vergemoli, Massarosa, Minucciano, Pescaglia, Pieve Fosciana, San Romano in G., Sillano Giuncugnano, Stazzema, Villa Basilica, Villa Collemandina; Bagnone, Comano, Montignoso; Bientina, Calci, Casale M., Fauglia, Guardistallo, Orciano Pisano, Pomarance, Riparbella, Santa Luce; Buggiano, Chiesina U., Marliana; Buonconvento, Castellina in C., Chianciano T., Chiusdino, Chiusi, Monteriggioni, Monticiano, Pienza, Radda in C., San Casciano dei Bagni, San Giovanni d'Asso, Sarteano.

<sup>63</sup> Anghiari, Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castiglion F., Chitignano, Chiusi della V., Foiano della C., Laterina, Monte San Savino, Monterchi, Poppi, Subbiano; Barberino V.E., Borgo S.L., Firenzuola, Greve in Chianti, Lastra a S., Pelago, Reggello, Scandicci; Capalbio, Castiglione della P., Gavorrano, Magliano in T., Massa M.ma, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada; Capraia Isola, Marciana M.na, Portoferraio, Rio Marina; Borgo a Mozzano, Camporgiano, Coreglia Antelminelli, Fosciandora, Galliciano, Molazzana, Piazza al S., Seravezza, Vagli di Sotto, Viareggio; Aulla, Casola in L., Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Villafranca in L.; Capannoli, Castellina M.ma, Crespina Lorenzana, Lajatico, Santa Croce sull'Arno, Vicopisano, Volterra; Agliana, Cutigliano, Massa e Cozzile, Montale, Montecatini T., Pescia, Pieve a Nievole, Piteglio, Quarrata, San Marcello P.se, Uzzano; Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Vernio; Abbadia San Salvatore, Asciano, Casole d'Elsa, Castelnuovo B.ga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Montalcino, Monteroni d'Arbia, Murlo, Piancastagnaio, Radicondoli, Rapolano T., San Quirico d'Orcia, Siena, Torrita di Siena, Trequanda.

consentite tali spese a titolo di spese di rappresentanza (v. *supra*)<sup>64</sup>;

2. numerosi comuni<sup>65</sup> esibiscono spese per omaggi floreali o d'altra natura ai nubendi in occasione di matrimoni celebrati con rito civile, le quali, come evidente, non sono connotate da esigenze rappresentative come dianzi delineate. Vero è, infatti, che la celebrazione del matrimonio altro non è che una delle molte funzioni svolte dal Sindaco (o chi per lui) in materia di stato civile, e perciò quale Ufficiale di Governo (v. art.1, comma 2, D.P.R. n.396/2000), che perciò è ben lungi dal giustificare donativi da parte

<sup>64</sup> Caprese Michelangelo (‘cena di rappresentanza in occasione della visita e soggiorno di studiosi del Cern di Ginevra: €.140,00), Castelnuovo Val di Cecina (pranzo per visita rappresentanza sovrintendenza archeologica per Badia Soffena: €.60,00), Bagno a Ripoli (pranzo per insediamento tranvia: €.103,00), Cerreto Guidi (‘colazioni di lavoro’ e rinfreschi: €.30,00); Certaldo (pranzo per festa della scuola con sindaco assessore, preside, vicepresidente, comitato org/re festa: €.134,00), Montelupo F.no (‘ospitalità’ e ‘spese recettive’ per tecnici Agenzia Demanio per incontro preliminare con tutti i soggetti pubblici e privati e incontro pubblico su progetto di innovazione urbana per partecipazione a bando POR della R.T./POR: €.11,00 + 125,00), Palazzuolo s. S. (ospitalità per incontro viceprefetto per autosoccorso in appennino: €.195,00), Rufina, (rinfresco per festa della donna €.385,00), Scarperia e San Piero (‘pranzo di rappresentanza’ a beneficio di funzionario sovrintendenza firenze in occasione sopralluogo per valutazioni su patrimonio storico-culturale comunale: €.45,50), Grosseto (‘colazione di lavoro con Sindaco di Orbetello’, pernottamento 13.11.2015 sig.P.Ruffini in visita per spettacolo comico di fine anno, rinfresco presso Comando P.M. per 166° anniversario Comando e inaugurazione nuova sede: €.29,00 + €.126,00 + 300,00), Campiglia M.ma (incontro Ato - Asa - Regione: €.125,00), Collesalveti (n.6 pranzi Sindaco con Presid. Soc. Navicelli Pisa per accordo di programma navigazione Scolmatore, con dirigenti Aut. Portuale Livorno idem come sopra, con Presidente AAMPS Livorno per iniziativa cittadinanza, con dirigente Regione per gestione fondi scuole, con amm/ri soc. Biscottino per gestione piattaforma e iniziative per cittadinanza, con Sindaco Cascina per iniziative cittadinanza: €.40+120+40+80+99+90), Piombino (ospitalità incontro delegazione astrosifici + rinfresco incontro Giunta-dipendenti: €.126,50 + €.130,00), Altopascio (‘cena di lavoro’ per incontro tra consiglieri comunali e dirigenti Asl per finalità istituzionali e ‘cena di rappresentanza’ con compagnia teatrale : €.85,00 + 320,00), Pisa (pernottamento 5 persone e pranzo 9 persone ass. scout Agesci per intitolazione viale Aquile Randagie: €.352,50 + 198,00; buffet per ricevimento autorità cittadine [v. det. n.1177/15: ‘il Sindaco intende incontrare il prossimo 18 dicembre’] per ‘fare il punto sui progetti del corrente anno e presentare l’attività di mandato 2016’ e per ‘il tradizionale scambio degli auguri natalizi e di buon lavoro per l’anno 2016 ricco di attività proficua e concreta’: €.1.219,00; buffet per ricevimento delegazioni gemellate e associazioni cittadine [v. det. n.1180/15: ‘il Sindaco intende incontrare nel corrente mese di dicembre’] per ‘fare il punto sui progetti del corrente anno e presentare l’attività di mandato 2016’ e per ‘il tradizionale scambio degli auguri natalizi e per un prossimo anno nuovo di attività proficua e concreta’: €.2.440,00), Casciana Terme Lari (pranzo membri esterni commissione di gara procedura aperta allestimento museo dinamico: €.150,00 + pranzo membri esterni commissione di gara procedura aperta allestimento museo dinamico: €.150,00), Castelnuovo Val di Cecina (€.120,00 ‘colazione di lavoro’ inaugurazione sala musica di Montecastelli), Ponsacco (rinfresco per saluto della GM per pensionamento dipendente: €.50,30), Pontedera (pranzo 3 persone per incontro Sindaci della Valdera: €.66,00; pranzo 5 persone in occasione visita istituzionale On. Carrozza e rappres. associaz. per progetto eliminazione barriere arch.e in stazione ferroviaria Pontedera: €.128,00; pranzo 4 persone con rappresentanti Usl su riassetto ospedaliero: €.99,00), San Giuliano T. (incontro con Sindaco di Vecchiano per discutere del Piano strutturale Area pisana, incontro con cons. reg.le A.Mazzeo per discutere di problematiche territorio comunale, incontro con Sindaco di Buti per discutere questioni inerenti organizzazione protezione civile, pranzo con Auser onlus per consegna targa sig.ra M.Vernizzi in occasione cessazione sua attività: €.20,00 + 26,00 + 18,00 + 20,00 + 80,00), Vecchiano (cena offerta ai volontari che hanno prestato servizio a marina di Vecchiano nella stagione estiva 2015: €.1.692,00); Montepulciano (pranzo Sindaco e Assessore con Rettore Università per Stranieri per utilizzo degli spazi di Palazzo del Capitano per Univ.Stranieri; pranzo Sindaco con Sindaco di Chianciano e presidente delle Terme di Chianciano; pranzo Sindaco e cons. C.C. con cons. reg. Spinelli per valutazione impatto norme reg.li su caccia, ambiente e territorio; pranzo Sindaco con Preside e consorte Università di Kennesaw e interprete, per promozione intern/le territorio, cultura, prodotti tipici di Montepulciano; pranzo Sindaco con Sindaco Abbadia S.Salvatore e al. per problemi integrazione servizi sanitari Ospedali Valdichiana e Amiata; pranzo rappresentanti gruppo anziani per sopralluogo detti presso struttura ricettiva- attività ricreative, soggiorni estivi per anziani; pranzo Sindaco con direttore Ryanair per ampliamento rotte per promuovere turismo: €.72,00 + €.33,50 + €.95,00 + €.71,50 + €.98,10 + €.35,00 + €.95,00), San Gimignano (ospitalità e ristorazione ‘incontro di lavoro Giunta con tecnici incarichi per progetti nuove scuole’: €.159,09).

<sup>65</sup> Caprese Michelangelo (€.75,00), Castelnuovo Val di Cecina (€.430,00), Loro Ciuffenna (€.238,00), Pergine V. (€.95,00), San Giovanni V. (€.502,65), Sansepolcro (€.1.055,05/parte), Campi B. (€.2.074,00/parte), Capraia e Limite (€.195,20), Cerreto Guidi (€.390,00), Dicomano (€.238,86), Gambassi Terme (€.132,00), Impruneta (€.108,90), Montaione (€.105,00), Rignano sull’Arno (€.51,86), Rufina (€.120,00), San Casciano V.P. (€.687,10), San Godenzo (€.20,00), Scarperia e San Piero (€.2.275,30), Vicchio (€.403,49), Cinigiano (€.150,00), Grosseto (€.3.187,00/parte), Follonica (€.560/parte), Campo nell’Elba (€.219,00), Porto Azzurro (€.420,53), Cecina (€.430,66 + 210,00), San Vincenzo (€.707,60), Mulazzo (€.75,00), Calcinaia (€.720/parte), Castelnuovo Val di Cecina (€.75,00), Chianni (€.30,00), Montescudaio (€.232,00), Monteverdi M. (€.50,00), Montopoli V. (€.188,58), San Miniato (€.130,54), Lamporecchio (€.82,50), Sambuca P. (€.20,00), Radicofani (€.35,00), Sinalunga (€.998,82).

dell'amministrazione<sup>66</sup>;

3. diversi comuni hanno sostenuto la spesa per l'acquisto di targa commemorativa, omaggi floreali o altri donativi in onore di cittadini che hanno raggiunto i 100 anni di età (o altri anziani) o i 50 anni di matrimonio<sup>67</sup>; spesa che, anche se sovente di modica entità, non si palesa connotata da esigenze rappresentative come dianzi delineate<sup>68</sup>;
4. alcuni comuni<sup>69</sup> hanno sostenuto spese per targhe commemorative, altri donativi o spese diverse in occasioni o a soggetti diversi, talora in occasione di festività natalizie, pasquali, altre feste religiose o festività di altra natura, in assenza di esigenze rappresentative in capo all'Amministrazione;
5. alcuni comuni hanno indicato tra le spese di rappresentanza quelle per strenne natalizie ai dipendenti e targhe ricordo in occasione del pensionamento di dipendenti<sup>70</sup>, laddove, come ripetuto più volte, debbono essere escluse dalle spese di rappresentanza quelle rivolte, per così dire, "all'interno" dell'Amministrazione;

<sup>66</sup> In termini C.Conti, giur. Sicilia, n.820/2018, e C.Conti, giur. Calabria, n.236/2017.

<sup>67</sup> Capolona (€.439,20), Caprese Michelangelo (€.62,00), Civitella in Val di Chiana (€.10,00), Lucignano (€.36,00), Monteverchi (€.125,00/parte), Pratovecchio Stia (€.25,00), Calenzano (€.50,00), Certaldo (€.35,00), Empoli (€.821,70/parte), (Fiesole (€.60,00), Fucecchio (€.123,47), Marradi (€.151,14), Palazzuolo sul Senio (€.70,00), Pontassieve (€.48,80+48,90/parte), Rufina (€.10,00), San Casciano in Val di Pesa (€.610,98/parte), Vinci (€.50,00), Follonica (€.300,00/parte), Cecina (€.115,00), Piombino (€.139,70), Manciano (€.183,00), Altopascio (€.89,40 + €.253,76/parte), Forte dei marmi (€.26,40), Porcari (€.775,31), Carrara (€.1.037,00), Tresana (€.187,00), Cascina (€.1.001,00), Peccioli (€.15,00), San Giuliano T. (€.75,00), San Miniato (€.25,00), Ponte Buggianese (€.368,81/parte), Poggio a C. (€.85,00), Montepulciano (€.50,02), Poggibonsi (€.971,75), San Gimignano (€.59,00).

<sup>68</sup> Per quanto concerne in particolare i centenari, ciò è reso palese dalla precisazione adottata dal Comune di Fucecchio ad esplicitazione delle finalità della spesa *de qua* (con cui essa "ha ribadito l'importanza dell'esperienza e della saggezza degli anziani, al fine di contribuire a suscitare verso di loro il massimo rispetto da parte dei figli e nipoti e di contrastare gli episodi di deplorabile trascuratezza ed abbandono"), che, salva ogni altra considerazione, comunque palesa l'assenza di esigenze di rappresentanza.

<sup>69</sup> Monteverchi (omaggi floreali ospiti casa di riposo per festa della donna; medaglie, attestati, pergamene per varie occasioni, riconoscimenti dal Sindaco a cittadini che si sono distinti a vario titolo in realtà cittadina: €.125,00/parte + €.1.237,80), Castelfiorentino (torte per ragazzi disabili ospiti dei centri diurni e giochi di società per i ragazzi di locale Casa-famiglia, in occasione del Natale: €.306,10), Certaldo (targa per saluto M.llo CC trasferito €.54,90), Empoli (acquisto ceri per festa del patrono: €.103,99), Montespertoli (omaggi floreali per festa della donna: €.176,40), Fucecchio (targa per rendere omaggio a impegno e laboriosità di azienda fucecchiese a conduzione familiare che ha raggiunto 60 anni di attività commerciale: €.24,4; targa ricordo donata a sig. Gasparri in occasione cerimonia cessazione governatore contrada di S.Andrea allo scopo di "incentivare l'impegno e lo spirito di aggregazione" e "promuovere le varie forme di associazionismo ed aggregazione locale": €.24,4), Rufina (mimose per festa della donna: €.160,00), Grosseto (acquisto caramelle per Babbo Natale per il trattenimento anziani presso casa di riposo il 14.12.2015: €.60,76), Campo nell'Elba (targa per saluto a parroco trasferito: €.26,00), Cecina (giochi e strumenti didattici scuole per implementazione dotazioni didattiche Natale: €.300,00), Altopascio (targa per concittadino distintosi in competizione sportiva nazionale: €.253,76/parte), Pietrasanta (n.2 medaglie in bronzo per pensionamento Carabinieri: €.55,30), Porcari (fiori per "rappresentanza istituzionale nel contesto sociale: visita anziani in soggiorno estivo comunale: €.87,50; effigie in argento per festeggiamenti per 50° anno di vita religiosa dedicata ai ragazzi e ai cittadini porcaresi: €.70,00), Pontremoli (fornitura ceri e targhe per festa di San Gimignano, Santo patrono: €.260,00), Casciana Terme Lari (mazzolini di mimosa per festa anziani casa di riposo e doni per le RSA del territorio per festività pasquali: €.565,62), Palaia (targa per saluto a M.llo trasferito: €.67,00), Ponsacco (stola religiosa per dono dell'A.C. a concittadino in occasione ordinazione sacerdotale: €.65,00), San Giuliano T. (targhe per concittadini distinti in competizioni sportive nazionali, idem per polisportiva: €.24,20 + €.26,84 + €.41/parte, €.26,84), Vecchiano (omaggio a sacerdote per 50 anni di sacerdozio: €.183,00), Abetone (fiori per inaugurazione struttura turistica: €.25,00), Montepulciano (generi alimentari per asili e case di riposo per omaggio bambini e anziani in occasione di festività natalizie: €.87,77); San Gimignano ("materiale in cera" per cerimonia santo patrono: €.147,62).

<sup>70</sup> Vecchiano (€.498,13) e Poggio a Caiano (€.170,00), San Giuliano T. (€.71,06 + 41/parte), Radicofani (€.8,50).



6. un comune ha esposto la spesa per manifesti per auguri natalizi<sup>71</sup> che non può in alcun modo sussumersi nell'ambito delle spese di rappresentanza;
7. vari comuni hanno esposto spese per l'acquisto di manifesti o fiori per onoranze funebri<sup>72</sup> per decesso di cittadini, dipendenti, amministratori, finalità che pacificamente esula dal novero di quelle che consentono di configurare legittimamente esigenze (e dunque spese) di rappresentanza<sup>73</sup>;
8. alcuni comuni hanno incluso tra le spese di rappresentanza alcune spese per beni o servizi da mettere a disposizione degli organi di vertice dell'ente<sup>74</sup>, che (spese non precluse in sé e la cui legittimità è da valutare sul piano della concreta utilità organizzativa), palesemente non rivestono natura di spesa di rappresentanza se non in senso molto lato;
9. alcuni comuni hanno inserito tra quelle di rappresentanza le spese per promozioni e pubblicizzazioni<sup>75</sup>, per mostre<sup>76</sup> o convegni et *similia*<sup>77</sup>, spese che, per natura e finalità, esulano dalla nozione di spese di rappresentanza e debbono piuttosto considerarsi spese la cui legittimità va poi valutata sulla base del concreto contenuto (in particolare, quelle promozionali e di pubblicità, giusta la loro finalizzazione a illustrare l'attività dell'ente come tale e non l'immagine dei vertici politici, nel qual caso possono rivestire carattere dannoso<sup>78</sup>;

<sup>71</sup> Podenzana: € 73,20.

<sup>72</sup> Sestino (manifesti funebri per partecipazione dell'A.C. al lutto di un cittadino: € 75,00), Certaldo (fiori per omaggio per anniversario morte assessore: € 8,00), Monte Argentario (cuscino fiori per funerale ex Sindaco: € 130,00), Orbetello (cuscino fiori per decesso di dipendente comunale: € 160,00), Marciana (fornitura fiori per "eventi luttuosi": € 90,00), Mulazzo € 60 (manifesti funebri per decesso consigliere comunale, manifesti funebri e corona per decesso ex sindaco: € 60,00 + 260,00), Calcinaia (cuscino fiori per funerale: € 100,00), San Giuliano T. (corona fiori per 11° anniversario morte concittadino medaglia d'oro valor civile: € 60,00), Terricciola (corone funerarie per decesso ex sindaco e per decesso alunno scuola Terricciola: € 154,00+€ 220,00), Larciano (manifesti funebri per decesso sindaco: € 130,00), Vaiano (mazzo di fiori per anniversario morte 1° sindaco: € 33,00), Colle V.E.: (manifesti funebri d'appoggio a Colle V.E.: € 120,00 + € 240,00).

<sup>73</sup> V. *supra*, nota n.29.

<sup>74</sup> Bibbona (firma digitale e casella di p.e.c. per il Sindaco: € 73,20); Certaldo (batteria cellulare Pres. C.C.: € 24,00), San Miniato (biglietti da visita per Sindaco: € 130,00), Montepulciano (biglietti da visita per assessori: € 219,60).

<sup>75</sup> Empoli (servizi di ripresa e registrazione video di eventi, incontri, dibattiti per informare i cittadini su attività e progetti dell'ente, regia televisiva live su schermo cerimonia finale del 63° ediz. Premio Pozzale, opuscolo "Empoli Estate 2015" inserzione all'interno Guida verde d'Italia del Touring Club: € 2.438,78 + 500,00 + € 641,00 + € 420,90), Montaione (non meglio identificato "servizio televisivo": € 305,00), Altopascio (cartelli pubblicitari in autostrada per promozione immagine del territorio comunale: € 12.200), Santa Maria a Monte (promozione su riviste, volantini e canali locali di manifestazione Festival d'Europa 2015, e acquisto materiale promozionale per attività dell'ente es. locandine, volantini: € 3.605,10 + € 1.464,00).

<sup>76</sup> Empoli (estensione polizza assic/va per Museo del vetro, polizza assic/va per oggetti in Mostra temporanea 'Taddei ed Etrusca. Arte e industria del vetro a Empoli nel Primo '900', quota Progetto dei sistemi museali dell'Unione Comuni E.Valdelsa, N.4 pannelli per aggiornamento Mostra Linea del Tempo del Premio Pozzale: € 250,00 + € 150,00 + € 2.000,00 + € 219,60).

<sup>77</sup> Empoli (Premio Letterario Pozzale Luigi Russo: stampa materiale, n.3 targhe per vincitori, spese viaggio per vincitori, spesa pernottamenti ospiti, noleggio piante per allestimenti iniziative estive nel Chiostro degli Agostiniani: € 1.540,25 + € 98,82 + € 278,70 + € 412,00 + € 99,99).

<sup>78</sup> In termini C.Conti. contr. Emilia R., n.62/2015 e n.59/2015.



10. alcuni enti hanno inserito, tra le spese di rappresentanza, esborsi di carattere tipicamente benefico o filantropico<sup>79</sup>, che, come tali, per lo specifico spirito di liberalità che li connota, esulano dalle finalità che identificano le spese di rappresentanza<sup>80</sup> (fermo restando che alcuni tipi di tali esborsi, se assunti in un contesto di corretta programmazione operativa e adeguata valutazione e gestione da parte degli uffici, avulsi da iniziative episodiche ed estemporanee, possono, ricorrendone le condizioni, rientrare tra le spese ‘sociali’);
11. infine, va rilevato che alcuni enti hanno acquistato determinati quantitativi di oggetti (in parte già utilizzati, in parte giacenti presso l’ente in attesa di esserlo) da donare in occasioni in cui sussistono esigenze rappresentative dell’ente<sup>81</sup>. Tale *modus operandi* non è di per sé illegittimo (può anzi consentire l’acquisto a prezzi più favorevoli), a condizione che l’ente si doti di un registro (o altra modalità) che consenta di ricostruire anche *ex post* (e, quindi, di verificare la legittimità) della destinazione finale di ciascun oggetto<sup>82</sup>.

**(D)** In quarto luogo, n.34 comuni (n.16 già inclusi tra i 95 *ut supra* siccome recanti anche spese senz’altro illegittime<sup>83</sup>, nonché altri n.18 che corrispondono ad una popolazione di 266.096 abitanti e ad una spesa di rappresentanza di €25.116,82<sup>84</sup>) hanno trasmesso prospetti delle spese di rappresentanza che esibiscono, solo o anche (insieme a spese senz’altro illegittime o a spese invece non censurabili) esborsi che, per la loro descrizione generica o comunque mancante di dettagli rilevanti, non possono dirsi con sicurezza né legittime né illegittime. In particolare, poiché, come già detto, la legittimità delle spese di rappresentanza è condizionata, sul piano formale, dall’esistenza di idonea documentazione giustificativa che esponga l’interesse istituzionale con esse perseguito, il loro rapporto con l’attività dell’ente, la qualificazione del destinatario dei beni o servizi, le circostanze nel cui ambito la spesa è

<sup>79</sup> Cerreto Guidi (acquisto biglietto per contributo a Ente Naz. Sordi per “beneficenza sociale”: €50,00), Londa (acquisto generi di ristoro per auguri e pacchi dono a famiglie bisognose: €201,99), Sesto F.no (acquisto generi vari per iniziative di solidarietà, bambini bielorussi e saharawi, iniziativa di accoglienza: €201,31), Altopascio (acquisto biglietti augurali Unicef in occasione delle festività natalizie: €374,54).

<sup>80</sup> V. *supra*, nota n.23.

<sup>81</sup> Scarperia e San Piero (coltelli di rappresentanza con incisione: €2.500,00), Scarlino (acquisto copie del libro “Geografia della provincia di Grosseto a volo d’uccello: €240,00), Larciano (“oggetti di rappresentanza”: €184,22), Pisa (fornitura doni di rappresentanza iniziative istituzionali: €4.230,00), Montecatini V.C. (acquisto 50 Costituzioni per consegna per concessione cittadinanza: €101,67), San Giuliano T. (tre piatti da muro decorati a mano da donare in occasione di eventi ed incontri istituzionali, settanta copie Costituzione per consegna al giuramento per conseguimento cittadinanza: : €240,00 + €70,00).

<sup>82</sup> In termini v. C.Conti, contr. Emilia R., n.62/2015 cit.

<sup>83</sup> Sansepolcro, Certaldo, Palazzuolo sul Senio, Rufina, San Casciano V.P., Grosseto, Collesalveti, Piombino, Pietrasanta, Carrara, Mulazzo, Castelnuovo V.C., Ponte Buggianese, Montepulciano, Radicofani, San Gimignano.

<sup>84</sup> Cavriglia, Cortona, Campi Bisenzio, Figline e Incisa V.no, Tavarnelle Val di Pesa, Castel del Piano, Scansano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Montecarlo, Massa, Zeri, Buti, Castelfranco di Sotto, Serravalle P.se, Colle V.E., Gaiole in C., Sovicille.

stata effettuata (talché, una spesa di cui non si possa utilmente constatare *per tabulas* la sussistenza degli elementi giustificativi sostanziali è per ciò solo illegittima), si tratta di esborsi da giudicare illegittimi laddove la documentazione di spesa rechi le stesse descrizioni riportate nel prospetto e, comunque, descrizioni e specificazioni insufficienti<sup>85</sup>.

§ § §

<sup>85</sup> **(1)Cavriglia:** pranzo convegno giornata celebrativa 100° anniversario inizio Prima Guerra Mondiale: €.160,00; **(2)Cortona:** (a)ospitalità Polo tecnologico di Navacchio: €.135,00; (b)ospitalità delegazione Comune di Marino: €.32,00; (c) dono delegazione Sant'Arcangelo di Romagna: €.20,00; (d)ospitalità delegazione Sant'Arcangelo di Romagna: €.134,00; (e)ospitalità delegazione Banca Valdichiana: €.80,00; (f) dono delegazione Banca Valdichiana: €.19,00; (g)ospitalità Sindaci Valdichiana Prefettura Questura CC GdF CFS: €.70,00; (h)ospitalità delegazione Prefettura: €.60,00; (i)ospitalità delegazione Bonifiche Ferraresi: €.150,00; **(3)Sansepolcro:** (a) omaggi floreali per varie ricorrenze €.1.055,05/parte; (b)ospitalità Premio cultura della pace €.121,00; **(4)Campi Bisenzio:** rinfresco intitolazione Scuola San Giusta €.27,73; **(5)Certaldo:** fiori omaggio per laurea sul tema Popolo Saharawi (progetto di accoglienza bambini saharawi) €.10,00; **(6)Figline e Incisa V.:** spese di modesta entità per: acquisto di oggetti donati ad ospiti istituzionali, mazzi di fiori e corone, buffet/pranzi - Feste nazionali e regionali di carattere istituzionale e iniziative locali a carattere folkloristico: €.1.230,94; **(7)Palazzuolo sul Senio:** offerta ospitalità autorità ed invitati Incontro Bryo Spa per problematiche risparmio energetico: €.90,00; **(8)Rufina:** acquisto generi alimentari eventi culturali periodo estivo: €.96,89; **(9)San Casciano V.P.:** vino, acqua, spuntini salati e dolci per iniziative locali: €.55,45; **(10)Tavernelle V.P.:** cena del 19.2.2015 progetto e convegno "Come difendersi dal gioco d'azzardo il ruolo degli enti locali": €.100,00; **(11)Grosseto:** (a)targa per l'Ufficio Turismo il giorno 4.5.2015: €. 25,00; (b)canone telepass o viacard per auto di rappresentanza anno 2015: €.742,41; (c)carburante auto rappresentanza (gpl-metano-benzina) anno 2015: €.7.691,22; **(12)Castel del P.:** ospitalità invitati dell'amministrazione feste patronali 6-8.9.2015: €.700,00; **(13)Scansano:** rinfresco concerto fine anno: €.201,11; **(14)Collesalveti:** pranzo Sindaco con dirigente Anci Toscana per attività di formazione: €.65,00; **(15)Piombino:** (a)ospitalità relatore iniziativa biblioteca Maggio libri: €.60,00; (b)ospitalità relatore e premiazione lettori iniziativa biblioteca Ottobre libri: €.341,00; (c)incontro Prof. Ferraio Ass.ne Restiamo umani, ospitalità: €.235,00; (d)acquisto libri Presentazione libro Storia di Piombino: €.200,00; (e)acquisto libri e ospitalità presentazione libro Battaglia di Piombino: €.254,00; (f)accoglienza ospiti concorso sicurezza stradale: €.650,00; (g)accoglienza ospiti celebrazione 72° battaglia di Piombino e 15° Medaglia d'oro €.622,00; **(16)Careggine:** acquisto beni rappresentanza: €.90,00; **(17)Castelnuovo G.:** acquisto beni rappresentanza fiori/corone: €.120,00; **(18)Montecarlo:** (a)targhe per manifestazioni varie: €.127,90; (b)gadget/premi Manifestazioni Viavinaria: €.1.576,63; (c)pranzi di rappresentanza, Sovrintendenza/Giornalisti americani: €.200,00; **(19)Pietrasanta:** conferimento cittadinanza onoraria Carabinieri - det.1520/2015 - liquidate come spese economali €.228,14; **(20)Carrara:** (a)corone e fiori, varie cerimonie commemorative: €.1.955,02; (b)oggetti di artigianato locale per omaggi Autorità e ospiti vari: €.1.767,20; (c)ospitalità Direttrice dipartimento "Les atelier de Paris": €.330,00; (d)ospitalità visita delegazione di Opole: €.140,00; (e)pranzi ospiti dell'Amministrazione varie occasioni: €.97,00; (f)rinfresco ricevimento per studenti: €.55,76; (g)acquisto medaglie "Il Cavallo città di Carrara": €.976,00; **(21)Massa:** acquisto fiori cerimonie varie: €.1.293,50; **(22)Mulazzo:** omaggio di rappresentanza telegrammi vari: €.76,41; **(23)Zeri:** manifestazioni varie territorio cui ha partecipato Sindaco: €.250,00; **(24)Buti:** (a)coffe break presentazione Regione progetto Reca €.25,00 + €.7,90 (b)acquisto snack consegna Costituzione ai diciottenni: €.24,54; **(25)Castelfranco di Sotto:** (a)manifestazione I maggio: €.750,00; (b)commemorazione 25 aprile: €.660,00; (c)commemorazione 4 novembre: €.460,00; **(26)Castelnuovo V.C.:** generi alimentari per piccolo rinfresco natalizio: €.46,40; **(27)Ponte Buggianese:** targhe di rappresentanza €.103,20/parte; **(28)Serravalle P.se:** (a)servizi per competizione sportiva - giornata 'sport per tutti': €.1.367,01; (b) contributo al comitato gemellaggi - iniziative di gemellaggio con delegazione comunale presso comune di Uzerche (Francia) in territorio comunale con presenza dei cittadini di Grafenworth (Austria): €.1.435,00; **(29)Colle V.E.:** (a)servizio di ristorazione in occasione dell'evento 2015 invito all'ascolto: €.100,00; (b)servizio di ristorazione in occasione di evento istituzionale: €.180,00; **(30)Gaiole in Chianti:** economato 4 trimestre, rimborso minute spese: €.130,00; **(31)Montepulciano:** (a)Grifo in lastra d'argento incisa a mano applicato su roccia naturale locale bas in legno Premio Grifo d'oro per personalità che contribuiscono a immagine e promozione del Comune Attività di promozione culturale a favore del territorio Fondazione Hans Werner Henze- Presidente detta: €.400,00; (b)contributo Celebrazione ANPI per 70° anniversario Resistenza e Guerra Liberazione – Attualizzazione messaggio culturale, morale e politico della Resistenza: €.300,00; (c)contributo Gemellaggio internazionale con Moulins- Attività che ha scopo di favorire amicizia, alleanza, fraternità al di sopra frontiere e rafforzare rapporti culturali, economici e turistici fra i due paesi- Associazione Gemellaggi Internazionali "Emo Baruccci": €.4.200,00; (d)Contributo Scambio culturale College Moulins e Primavera in pista – Iniziative previste in POF per rafforzare l'offerta formativa- Istituto comprensivo Iris Origo e Istituto Virgilio: €.250,00 + €.250,00; (e)Pranzo Concerto della Parte della bellezza Cantautore N.Costanti: €.66,00; **(32)Radicefani:** (a)fiera Expo €.70,20; (b)omaggio giornata Francigena €.29,85; **(33)San Gimignano:** (a)acquisto pubblicazioni, riproduzione, fotografie Inaugurazione nuova sede Consorzio denominazione Vernaccia di San Gimignano: €.70,00; (b)ospitalità e ristorazione, iniziativa pubblica presentazione libro di M.Sconcerti €.60,00; (c)ospitalità e ristorazione cerimonia festività natalizie: €.59,15; (d)targhe commemorative, cerimonia festività natalizie: €.177,00; **(34)Sovicille:** corona di fiori €.105,00.

Per quanto riguarda le n.24 unioni di comuni esistenti nel 2015<sup>86</sup> (che globalmente hanno sostenuto, come già evidenziato, spese di rappresentanza per complessivi €.642,11<sup>87</sup>) si rileva quanto segue.

- (A)** Anzitutto, come già accennato, n.20 unioni di comuni<sup>88</sup> hanno riferito che nel 2015 non avevano sostenuto alcuna spesa di rappresentanza.
- (B)** In secondo luogo, n.2 unioni di comuni<sup>89</sup> hanno sostenuto spese di rappresentanza (per complessivi €.486,11, pari a circa il 75 % del totale) che non evidenziano profili di illegittimità;
- (C)** In terzo luogo, n.1 unione di comuni<sup>90</sup> ha trasmesso un prospetto che esibisce (solo) esborsi all'evidenza non costituenti legittime spese di rappresentanza. In particolare, il prospetto di che trattasi riporta una spesa totale di €.130,00 per pranzo di lavoro per n.9 persone presso il ristoro del convento dei frati della Verna in occasione della visita dell'Assessore regionale all'agricoltura alla foresta della Verna;
- (D)** Infine, n.1 unione di comuni<sup>91</sup> ha trasmesso un prospetto che esibisce (solo) una spesa (per l'esattezza €.26,00 per acquisto generi di ristoro per visita di delegazione F.I.P.E.R Impianti di teleriscaldamento) che, per la sua descrizione generica o comunque mancante di dettagli rilevanti, non può dirsi con sicurezza né legittima né illegittima, in particolare, come già detto a proposito delle analoghe spese comunali (v. *supra*), si tratta di una spesa da giudicare illegittima laddove la documentazione rechi le stesse descrizioni riportate nel prospetto e, comunque, descrizioni e specificazioni insufficienti.

§ § §

<sup>86</sup> V. *supra*, nota n.52.

<sup>87</sup> Precisamente: l'Unione C. Montani casentino ha speso €.130,00; l'Unione M. Comuni Mugello ha speso €.122,00; l'Unione C. Valdarno e Valdisieve ha speso €.26,00; l'Unione C. Media Valle d. Serchio ha speso €.364,11.

<sup>88</sup> Le Unioni di comuni attive all'01.01.2015 erano 24, e precisamente: (01) Unione comuni montani Casentino; (02) Unione comuni del Pratomagno; (03) Unione montana comuni Valtiberina Toscana; (04) Unione comuni Cavriglia – San Giovanni V.no; (05) Unione comuni tre colli; (06) Unione Comuni del circondario Empolese - Valdelsa; (07) Unione comuni Chianti fiorentino; (08) Unione montana comuni Mugello; (09) Unione comuni Valdarno e Valdisieve; (10) Unione comuni montana Amiata grossetana; (11) Unione comuni montani colline del Fiora; (12) Unione comuni montani Colline metallifere; (13) Unione Comuni della Garfagnana; (14) Unione comuni media valle del Serchio; (15) Unioni comuni Versilia; (16) Unione comuni montani Lunigiana; (17) Unione montana Alta Val Cecina; (18) Unione colli marittimi Pisani; (19) Unione Valdera; (20) Unione comuni Val di Bisenzio; (21) Unione comuni montani Appennino P.se; (22) Unione comuni Amiata Val d'Orcia; (23) Unione comuni Valdichiana Senese; (24) Unione comuni Val di Merse .

<sup>89</sup> Sono l'Unione M. Comuni Mugello ha speso €.122,00; l'Unione C. Media Valle d. Serchio ha speso €.364,11.

<sup>90</sup> Unione C. Montani Casentino, che ha speso €.130,00.

<sup>91</sup> Unione C. Valdarno e Valdisieve, che ha speso €.26,00.

Nulla vi è da dire per gli enti di area vasta, poiché nessuna provincia ha sostenuto (né avrebbe potuto, stante il divieto ex art.1, comma 420, l. n.190/2014 cit.) spese, mentre quelle della Città Metropolitana di Firenze verranno trattate nell'ambito dei 16 enti esaminati *funditus* (v. *infra*).

§ § §

Circa i n.16 enti fatti oggetto, *ut supra* meglio precisato, di esame più approfondito (Arezzo, Badia T., Firenze, Civitella P., Isola del Giglio, Monterotondo M., Livorno, Capoliveri, Rosignano M., Lucca, Camaiore, Capannori, Pistoia, Monsummano T., Prato, Città Metropolitana di Firenze) si rileva - giusta quanto illustrato ai paragrafi e alle pagine precedenti - quanto appresso.

**(01) COMUNE DI AREZZO.**

Il Comune di Arezzo per il 2015 ha esibito un prospetto delle spese di rappresentanza recante l'importo totale di €.19.368,62, ma che è formulato in maniera inadeguata, poiché reca, nel campo "Descrizione dell'oggetto della spesa", solo tre generiche di spesa aggregata (Spese di ospitalità €.2.114,20, Acquisto beni e servizi per beni di rappresentanza €.9.952,68, Organizzazione di iniziative €.7.301,74), a ciascuna delle quali corrisponde, nel campo "Occasione in cui la spesa è stata sostenuta", l'inutile e generica indicazione "Iniziativa varie nel corso dell'anno" (la terza voce aggiunge "compreso festeggiamenti patrono"). A seguito di richiesta della Sezione il Comune ha trasmesso n.6 relazioni di altrettanti Uffici o Servizi che specificano ed illustrano le spese. Circa il rispetto del limite di spesa ha trasmesso prospetto da cui risulta che esso, per le sole spese di rappresentanza, è pari a €.23.558,84. La Sezione ritiene siano da considerare illegittime le seguenti spese:

1. €.1.403,00 per n.100 spille e n.100 ciondoli con effigie della Chimera simbolo della città da offrire in doni agli sposi in occasione dei matrimoni civili;
  2. €.20,00 per targa al pugile aretino A.Nicchi per feste per vittoria cui A.C. è stata invitata;
  3. €.45,00 per caffè da offrire a ospiti del Sindaco in occasione incontri istituzionali in sede;
  4. €.323,25 per cera liquida per lampada votiva accesa dal Sindaco nella Basilica di S.Francesco in occasione festeggiamenti Patrono d'Italia come da tradizione consolidata;
  5. €.550,00 per buffet 60 persone per cerimonia per festa di S.Sebastiano, patrono Polizia locale.
- La Sezione segnala, peraltro, l'improprio inserimento tra quelle di rappresentanza di spese non ammissibili come tali, precisamente spese che pur non illegittime di per sé, esulano però dal novero di quelle di rappresentanza, parendo rientrare piuttosto tra quelle per mostre *et similia*<sup>92</sup>.

<sup>92</sup> V. €.3.551,30 per spettacolo pirotecnico notte vigilia Festa S.Donato come da remota tradizione; €.109,00 per concessione struttura a manifestazione Oro Arezzo munita di patrocinio comunale; €.2.669,23 ristampa volume Icastica 2014.

**(02) COMUNE DI BADIA TEDALDA.**

Il Comune di Badia Tedalda (AR) per il 2015 ha esibito un prospetto delle spese di rappresentanza recante n.7 voci di spesa per complessivi €1.066,01. A richiesta di questa Sezione, il Sindaco ha inviato foto di alcuni oggetti (coppa e medaglie “per l’Unione sportiva che vinse il campionato di calcio di 3° categoria Marche”, quadro “che arredala Sala comunale”, bandiere “per gli edifici pubblici”) dichiarando di omettere “ogni ulteriore e superflua relazione”. Sul rispetto del limite di spesa nulla ha riferito. Alla stregua di quanto comunicato e in difetto degli atti di spesa e di ulteriori chiarimenti, si ritengono illegittime le seguenti voci di spesa:

1. €100,00 per ristampa volume sulla Resistenza - dotazione biblioteca<sup>93</sup>;
2. €55,00 per targa e coppe - omaggio Unione sportiva vincita campionato;
3. €286,00 per ospitalità pranzo/promozione turistica territorio;
4. €100,00 per ospitalità pranzo/promozione territorio e agricoltura;
5. €175,00 per ospitalità pranzo/commissione edilizia.

**(03) COMUNE DI CAMAIORE.**

Il Comune di Camaiore (LU) per il 2015 ha esibito un prospetto delle spese di rappresentanza recante n.16 voci di spesa per totali €18.862,73. A richiesta della Sezione l’ente ha trasmesso documenti di spesa e chiarimenti. Non ha riferito quale fosse il limite di spesa, anche se le predisposte ancorché non firmate schede di dettaglio delle spese riportano genericamente che esso è stato rispettato.

La Sezione ritiene siano da considerare illegittime le seguenti spese:

1. €314,58 per buffet per operatori sanitari e pubblico ultima sera corso P.S. pediatrico;
2. €1.592,80/parte per fiori omaggio per matrimoni civili;
3. €5.000,00 ospitalità squadre nazionali ciclismo in raduno con C.T. della nazionale F.I.C.;

La Sezione segnala, peraltro, l’improprio inserimento tra quelle di rappresentanza di spese non ammissibili come tali, spese le quali pur non illegittime di per sé, esulano però dal novero di quelle di rappresentanza, parendo rientrare piuttosto tra quelle educative e/o per mostre *et similia*<sup>94</sup>.

<sup>93</sup> La motivazione addotta pone la spesa al di fuori del perimetro delle spese di rappresentanza. L’esborso avrebbe potuto essere valutata come spesa di funzionamento legittima se fosse stato possibile conoscerne i dettagli.

<sup>94</sup> V. in particolare, €2.231,00 per ‘Organizzazione, per le classi vincitrici di un concorso indetto dal Presidente del C.C., di un viaggio in pullman a Milano per visitare il Memoriale della Shoah "Binario 21".

**(04) COMUNE DI CAPANNORI.**

Il Comune di Capannori (LU) per il 2015 ha esibito un prospetto delle spese di rappresentanza recante n.16 voci di spesa per complessivi €.17.948,39. A richiesta di questa Sezione l'ente ha trasmesso atti di spesa e chiarimenti. Sul rispetto del limite di spesa dice di allegare (ma non allega) la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2015. La Sezione ritiene siano da considerare illegittime le seguenti voci di spesa:

1. €.900,00 per servizio cerimoniale (partecipazione Gonfalone/Labaro istituzionale dell'ente a cerimonie pubbliche) da parte di Associazione Nazionale Bersaglieri Sez. di Lucca;
2. €.67,10 per acquisto targhe per Maestro Lazzeri e Brigadiere Campus.

Si osservi, circa la spesa sub (1), che sebbene la partecipazione del Gonfalone a cerimonie pubbliche sia senza dubbio una attività di rappresentanza, è, tuttavia, del tutto illegittimo che un ente di cospicua dimensione e dotazione organica<sup>95</sup> ricorra, onerosamente, a soggetti esterni per una attività peraltro episodica ed occasionale.

La Sezione segnala, peraltro, l'improprio inserimento tra quelle di rappresentanza di spese non ammissibili come tali, spese che pur non illegittime di per sé, esulano però dal novero di quelle di rappresentanza, parendo rientrare piuttosto tra quelle educative e/o promozionali o in alcuni casi tra le spese di pubblicità<sup>96</sup>.

**(05) COMUNE DI CAPOLIVERI.**

Il Comune di Capoliveri (LI) per il 2015 ha esibito un prospetto delle spese di rappresentanza recante n.5 voci di spesa per complessivi €.11.630,80. A richiesta di questa Sezione l'ente ha trasmesso varia documentazione che, senza connessione con le singole spese esposte nel prospetto, tratta ampiamente dell'asserito errore nella determinazione del limite di spesa ex art.6 comma 8 d.l. n.78/2010 che (siccome rettificato con delibera G.M. n.157/29.5.2018, recante presa d'atto ed approvazione di relazione del nuovo Responsabile del S.F.) assommerebbe non ad €.40,80 (20% di €.204,00 somma risultante da pregresse deliberazioni) rendiconto 2009) bensì ad €.3.702,42 (20% delle spese di rappresentanza 2009 ricalcolate in

<sup>95</sup> Capannori somma circa 46mila abitanti e nel 2015 aveva 288 dipendenti a tempo indeterminato.

<sup>96</sup> V. €.430,00 e €.1.500,00 per contributi per stampa di volumi di storia e cultura locale; €.500 per acquisto 50 copie libro di storia locale da distribuire a biblioteche e associazioni locali; €.8.400,00 per acquisto 220 copie libro su Ville lucchesi da diffondere in occasione di fiere nazionali e internazionali del settore in particolare per promozione turistica e culturale del sistema ville lucchesi e come dotazione dei punti di informazione turistica nel Comune e delle biblioteche; €.773,48 per roll-up a manifestazione Lucca-Comics e targa di intitolazione di parcheggio a Don Nello Marcucci.

€.18.512,17)<sup>97</sup>; e trasmette, altresì, copia della nota 21.6.2018 n.9183, già diretta a questa Sezione, con cui, oltre a segnalare il suindicato errore relativo ai limiti di spesa chiedendo di poter intervenire sui questionari del ‘monitoraggio’ ex art.1 co.166ss. l. n.266/2005, ha, altresì, ritenuto di rettificare senza spiegazione i prospetti delle spese di rappresentanza degli esercizi 2014, 2015 e 2016, e, per quanto qui interessa, modificare quello del 2015 eliminando tre voci di spesa (€.4.000,00 catering in occasione di evento musicale; €.2.305,80 pannelli pubblicitari per promozione Museo del mare; €.3.050,00 acquisto n.200 DVD per promozione turistica dell’Isola) e portando il nuovo prospetto a n.2 voci per totali €.2.275,00, cifra inferiore al nuovo limite di €.3.702,42 (v. *supra*), cui è invece superiore il prospetto tanto nel suo importo originario (€.11.630,80) quanto in quello depurato delle spese che non sono (2.305,80 + 2.000,00) o potrebbero non essere (€.3.050,00) spese di rappresentanza. Comunque, la Sezione, premesso che nulla è stato né prodotto né dedotto dall’A.C. sul merito delle spese, sia quelle del prospetto originario che quelle del prospetto ‘rettificato’, e considerato che le voci €.2.305,80 per pannelli pubblicitari per promozione Museo del mare e €.2.000,00 per inserzione pubblicitaria su blog per cinema comunale non costituiscono *stricto sensu* spese di rappresentanza (tale potrebbe essere, in base alla destinazione degli oggetti, la spesa di €.3.050,00 per 200 DVD per promozione turistica dell’Elba), ritiene che siano da considerare illegittime (stante la descrizione di ognuna e l’assenza di ulteriori elementi di conoscenza e di giudizio) le seguenti spese:

1. €.4.000,00 per fornitura catering in occasione di evento musicale;
2. €.275,00 per organizzazione banchetto in occasione conferenza dei Sindaci dell’Elba;
3. €.3.050,00 per acquisto 200 DVD per promozione turistica dell’Elba.

**(06) COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO.**

Il Comune di Civitella Paganico (GR) per il 2015 ha esibito un prospetto delle spese di rappresentanza recante n.7 voci per complessivi €.6.381,00. A richiesta di questa Sezione l’ente ha trasmesso i documenti di spesa. In relazione al rispetto del limite di spesa ha dichiarato che esso era pari a €.6.498,00. La Sezione ritiene siano da considerare illegittime le seguenti spese:

1. €.244,00 per fiori di addobbo sala consiliare in occasione di matrimoni civili.

---

<sup>97</sup> Analoghe comunicazioni e rettifiche l’ente ha inviato alla Procura regionale a seguito di contestazioni da questa formulate circa la violazione del limite per il 2014 (v. premesse del G.M. n.157/2018 cit.), già rilevata da questa Sezione con delibera n.194/2016.



Peraltro, la Sezione segnala l'improprio inserimento tra quelle di rappresentanza di spese non ammissibili come tali, spese che pur non illegittime di per sé, esulano però dal novero di quelle di rappresentanza, rientrando piuttosto tra quelle educative e/o per mostre, pubblicitarie, o di carattere sociale<sup>98</sup>.

**(07) COMUNE DI FIRENZE.**

Il Comune di Firenze per il 2015 ha esibito un prospetto delle spese di rappresentanza recante n.67 voci di spesa per complessivi €.27.452,89. A richiesta della Sezione l'ente ha trasmesso documentazione di spesa. Riguardo al rispetto del limite di spesa, ha indicato quest'ultimo (per il coacervo di spese di rappresentanza, pubblicità, per mostre, convegni, pp.rr.) in €.217.450,31, a fronte di complessivi 'impegni' nel 2015 di €.144.824,75 (per il medesimo insieme di causali). La Sezione ritiene che siano da considerare illegittime le seguenti spese:

1. €.99,00 per catering in occasione 'tavolo di lavoro' in Comune 'Musica dal vivo';
2. €.24,21 per rinfresco per posa della prima pietra del bypass Mantignano Sindaco, Presidente quartiere 4 e alunni scuola elementare coinvolti;
3. €.55,00 per mazzo di fiori per commemorazione ex Sindaco Gabbuggiani;
4. €.90,00 per cuscino di fiori per cerimonia funebre P.G. Corte di Appello;
5. €.30,00 per mazzo di fiori per deposizione tomba A.Mugnai deceduta Parco Cascine;
6. €.50,00 per mazzo di fiori per cerimonia funebre A.Sabatini deceduto per nubifragio;
7. €.99,90 per colazione di lavoro Ass.re in occasione Forum "Spazi pubblici...";
8. €.100,00 per brindisi per incontro Ass.re con società sportive per auguri natalizi;
9. €.50,00 Mazzo di fiori per cerimonia funebre R. Marasco;
10. €.176,00 (parte di €.286,00) per mazzo di fiori per anniversario morte O.Fallaci, mazzo di fiori per anniversario morte dipendente comunale in servizio, palma funebre per commemorazione G. Grazzini (amministratore);
11. €.279,40 per pranzo con n.3 relatori dell'incontro "Riflessioni su un nuovo umanesimo";
12. €.1.045,00 per catering per max 200 persone per convegno Cambiamento climatico;
13. €.2.200,00 per catering per pranzo 16 persone in Palazzo Vecchio il 31.12.2015 Sindaco con rappresentanti confessioni religiose presenti in Città per auguri in occasione festività.

---

<sup>98</sup> V. €.650,00 per contributo per manifestazione Bimbinbici organizzata da FIAB e patrocinata dal Comune, volta a sensibilizzare su sicurezza stradale; €.777,00 per contributo per Mercatino dei ragazzi 2015, con spettacolo pomeridiano per bimbi, patrocinata dal Comune; €.20,00 per accollo spese affissione materiale pubblicitario di Festambiente 2015, patrocinata tra l'altro dal Comune; €.2.000,00 per contributo a un'associazione per progetto Estate anziani (soggiorno marino 14 gg. ultrasessantenni).



La Sezione segnala, peraltro, l'improprio inserimento tra quelle di rappresentanza di spese non ammissibili come tali, spese che pur non illegittime di per sé esulano però dal novero di quelle di rappresentanza<sup>99</sup>.

**(08) COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO.**

Il Comune di Isola del Giglio (GR) per il 2015 ha esibito un prospetto delle spese di rappresentanza con n.3 voci di spesa per totali €.1.488,30. A richiesta della Sezione l'ente nulla ha trasmesso limitandosi a reinviare il prospetto già a suo tempo prodotto. In ordine al rispetto del limite di spesa nulla ha riferito. La Sezione ritiene siano da considerare illegittime le seguenti spese:

1. €.68,30 per consumazioni bar in occasione festa dei caduti del 4.11;
2. €.1.300,00 per ristorazione per ricorrenza naufragio Concordia.

**(09) COMUNE DI LIVORNO.**

Il Comune di Livorno per il 2015 ha esibito un prospetto delle spese di rappresentanza recante n.38 voci di spesa per complessivi €.8.210,73. A richiesta della Sezione l'ente ha trasmesso documentazione di spesa. Sul rispetto del limite di spesa allega relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2015 ove si indica che il limite (riferito, però, a tutte le voci di rr.pp., convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza) è di €.68.793,25. La Sezione ritiene siano da considerare illegittime le seguenti spese:

1. €.290,00 + 35,00 per rose e stella di Natale per cittadine centenarie;
2. €.715,25 per rinfresco fine anno Sindaco per conferenza stampa<sup>100</sup>;
3. €.160,00 per cuscini di fiori per decessi Elio Toaff, Garibaldo Benifei<sup>101</sup>;
4. €.343,00 per cuscino di fiori e manifesti per decesso cons. Vitiello<sup>102</sup>.

**(10) COMUNE DI LUCCA.**

Il Comune di Lucca per il 2015 ha esibito un prospetto delle spese di rappresentanza recante

<sup>99</sup> I biglietti ferroviari per moderatori o animatori o relatori in convegni (s.s.a. €.220,00 per "150° Firenze Capitale", €.86,00 "Amianto", €.43,00 "Famiglie") costituiscono spese per convegni. Come palesemente esula da quelle di rappresentanza la spesa (€.878,40) per assistenza tecnica di ascensorista in occasione dell'Assemblea parlamentare della NATO dal 26 al 27.11.2015.

<sup>100</sup> V. det. n.9300/18.12.2015: "è prassi consolidata in occasione della Conferenza stampa di fine anno del Sindaco e della Giunta con tutti gli organi di stampa organizzare al termine della medesima un light lunch per il tradizionale scambio degli auguri istituzionali aperto anche alle principali autorità cittadine". Cfr. supra, nota n.63.

<sup>101</sup> Si ritiene legittima la spesa (€.366) per manifesti per proclamazione lutto cittadino (da ascrivere però alle spese di pubblicità).

<sup>102</sup> Si ritiene legittima la spesa per intitolazione sala postconsiliare con apposizione targa commemorativa.

n.16 voci di spesa per complessivi €15.551,74. A richiesta di questa Sezione l'ente ha trasmesso documenti di spesa e chiarimenti. Sul rispetto del limite di spesa ha comunicato che esso, riferito al coacervo di spese per rr.pp., convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, assommava a €259.069,78. La sezione ritiene siano da considerare illegittime le seguenti spese:

1. €2.208,08<sup>103</sup>/parte per bouquet di fiori per centenari;
2. €1.540,00<sup>104</sup> per acquisto libri da donare a sposi di matrimoni civili;
3. €180,00 per coffe-break in occasione inaugurazione treno 'swing' Lucca/ Aulla,
4. €100,00 per aperitivo in occasione conferenza-stampa su 'Settembre lucchese';
5. €357,50 per catering (n.50 'merende') per accoglienza 15 bambini Saharawi;
6. €1.210,00 per catering per festa 'istituzionale' (*recte* religiosa<sup>105</sup>) Santa Croce;
7. €150,00 per cesto alimentare donato a Vescovo in occasione festa patrono San Paolino;
8. €1.100,00 per catering per festa del Corpo di Polizia Municipale.

#### **(11) COMUNE DI MONSUMMANO TERME.**

Il Comune di Monsummano T. (PT) per il 2015 ha esibito un prospetto delle spese di rappresentanza recante n.16 voci di spesa per complessivi €17.544,69. A richiesta di questa Sezione l'ente ha trasmesso la documentazione di spesa. Sul rispetto del limite di spesa ha riferito che esso era pari a €21.003,89<sup>106</sup>. La Sezione ritiene siano da considerare illegittime le seguenti spese:

1. €100,00 per fiori e targhe per centenari;
2. €1.190 per luminarie ed addobbi natalizi nel centro storico;
3. €6.333,41 per allestimenti natalizi;
4. €1.052,94 per iniziative Befana.

#### **(12) COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO.**

Il Comune di Monterotondo M.mo (GR) per il 2015 ha esibito un prospetto delle spese di

<sup>103</sup> Così rettificata l'erronea cifra (€2.388,08) riportata nel prospetto ex art.16 d.l.n.138/2011 (v. determine nn2523/14, 608/15 e 1387/15 e fatture elettroniche Paola Cherubini n.1/E/2016 di €1.054,48 e n.3/2015 di €1.153,60).

<sup>104</sup> Così rettificata l'erronea cifra (€1.740,00) riportata nel prospetto ex art.16 d.l. n.138/2011 (v. determine nn.1113 e 1714 del 2015 e fatture elettroniche Pacini Fazzi editore srl n.52015PA e n.82015PA di €770,00 l'una).

<sup>105</sup> V. [www.vaticano.com/a-lucca-la-festa-della-esaltazione-della-santa-croce/](http://www.vaticano.com/a-lucca-la-festa-della-esaltazione-della-santa-croce/)

<sup>106</sup> Ai fini del limite, peraltro comunque non violato, si rileva che la spesa di €1.162,03 va in realtà esposta due volte (v. determina 31.12.2015 n.1005 e mandati nn.1082 e 1083 del 29.03.2016).

rappresentanza recante n.7 voci di spesa per complessivi €.1.132,50. A richiesta di questa Sezione l'ente si è limitato a ritrasmettere il prospetto originario a suo tempo prodotto. Sul rispetto del limite di spesa nulla ha riferito. La Sezione ritiene siano da considerare illegittime le seguenti spese:

1. €.300,00 per omaggi floreali per celebrazioni matrimoni civili;
2. €.26,00 per fornitura bevande Manifestazione "Centrali aperte 2015";
3. €.336,50 per 2 presentazioni volume "Monterotondo M.mo un paese di confine".

**(13) COMUNE DI PISTOIA.**

Il Comune di Pistoia per il 2015 ha esibito un prospetto delle spese di rappresentanza recante n.7 voci di spesa per complessivi €.2.579,06. A richiesta di questa Sezione l'ente ha trasmesso atti di spesa e chiarimenti. Quanto al rispetto del limite di spesa ha allegato un prospetto, peraltro non sottoscritto, da cui risulta che il limite (riferito, però, a tutte le voci di rr.pp., convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza) è di €.20.240,00 (a fronte di spese per tutte dette voci di €.17.701,76). La Sezione ritiene non vi siano spese da considerare illegittime.

**(14) COMUNE DI PRATO.**

Il Comune di Prato per il 2015 ha esibito un prospetto delle spese di rappresentanza recante n.13 voci di spesa per totali €.6.399,41. A richiesta della Sezione l'ente ha trasmesso documenti di spesa e chiarimenti. In ordine al rispetto del limite di spesa ha trasmesso apposito prospetto, che per quanto concerne le (sole) spese di rappresentanza indica un limite (pari al 20% degli impegni del 2009) di €.10.161,97, a fronte di impegni nel 2015 di €.8.168,45. Va, peraltro, rilevato che il prospetto delle spese di rappresentanza a suo tempo inviato dall'A.C. è compilato in base al criterio di cassa, e vi sono dunque inserite (anche) spese impegnate nel 2014 ma pagate nel 2015, evidentemente in conto residui, cosicché è lecito presumere (ma il totale impegni 2015 di €.8.168,45 ne dà certezza) che esso risulti carente di spese impegnate (ma non ancora pagate) nel 2015.

Ad ogni modo, in relazione al prodotto prospetto, la Sezione ritiene che siano da considerare illegittime le seguenti spese:

1. €.120,00 per cuscino funebre per ex assessore Orlando Fabbri;
2. €.34,84 per dono (dolci e vino liq.) a Vice Pres. CSM presente a convegno del 15/12/2014;
3. €.210,00 per 'pranzo istituzionale' del 15/5 in occasione "Tavolo Prato";

4. €.308,00 per ‘pranzo istituzionale’ 14/4 in occasione iniziativa “Per non dimenticare”<sup>107</sup>;
5. €.1.080,00 per ‘cena di rappresentanza’ del 7/9 per autorità e delegazioni straniere<sup>108</sup>;
6. €.314,00 per ‘ospitalità’ autorità intervenute al “Road Show per l’Art Bonus” del 5/10<sup>109</sup>.

#### **(15) COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO.**

Il Comune di Rosignano M. per il 2015 ha esibito un prospetto delle spese di rappresentanza di totali €.20.879,98 recante n. 4 grandi voci che accorpano più spese affini (o ritenute tali): **(1)** s. di r. in manifestazioni istituzionali, acquisto materiali (€.1.689,98)<sup>110</sup>; **(2)** s. di r. per promozione territorio, ‘bandiera blu’ (€.1.425,50)<sup>111</sup>; **(3)** s. di r. in manifestazioni istituzionali - attività da proporre a cittadini e studenti in date e ricorrenze (€.12.926,60)<sup>112</sup>; **(4)** s. di r. per gemellaggi (€.4.837,90)<sup>113</sup>. A richiesta della Sezione l’ente ha trasmesso documenti di spesa e chiarimenti, in particolare dettagliando le spese incluse nelle 4 macrovoci. Sul rispetto del limite di spesa si è limitato a dichiarare che esso nel 2015 è stato rispettato e certificato dall’Organo di revisione in sede di relazione al rendiconto 2015. Orbene, ritiene la Sezione che siano da considerare illegittime le seguenti spese:

1. €.9.840,00 (voce 3/a) a coop. soc. Microstoria valorizzazione memoria storica (det. 723/15);
2. €.4.837,90 (voce 4) a Comitato Gemellaggio per attività socio-culturale (det.700/15).

In proposito va rilevato - in disparte la considerazione, peraltro dirimente, che in nessuno dei due casi l’attività può utilmente rapportarsi ad esigenze di rappresentanza - che si tratta di elargizioni a favore di soggetti privati (oltretutto talora financo dalla sfuggente soggettività, come nel caso del Comitato: v. artt.39 segg. cod. civ.) senza che sia compiutamente quantificate e definite le prestazioni che questi sono obbligati a svolgere nell’interesse dell’A.C.

---

<sup>107</sup> Per 10 commensali: i 2 ospiti (+2 “collaboratori”), 5 rappresentanti del Comune e 1 del Centro co-organizzatore dell’iniziativa.

<sup>108</sup> V. cena di rappresentanza con autorità e delegazioni straniere (3 su 4 presenti già il 6: Sarajevo, Ebensee, Wangen) già effettuata il precedente 6/9 con n.50 partecipanti e spesa di €.1.375,00.

<sup>109</sup> Vari ‘info-day’ organizzati da MIBAC, Arcus SpA e Anci per far conoscere novità fiscali ex l.n.106/14 (mecenatismo beni culturali).

<sup>110</sup> In istruttoria l’ente ha documentato che la spesa riguarda l’acquisto di bandiere e foto in cornice del Presidente della Repubblica.

<sup>111</sup> In istruttoria l’ente ha documentato che la spesa riguarda l’acquisto di bandiere blu da collocare sul territorio, a seguito del riconoscimento.

<sup>112</sup> In istruttoria l’ente ha documentato che la spesa riguarda: (a) €.9.840,00 per versamento a coop. soc. Microstoria di Rosignano per attività di valorizzazione memoria storica in occasioni come: Festa della Toscana, pellegrinaggio ai cippi sul territorio, educazione non formale tesa a recupero documentazione su storia locale recente, visite guidate in territorio in luoghi rilevanti per memoria collettiva e (b) €.3.086,60 per stampa materiali grafici pubblicitari e informativi delle attività del Comune.

<sup>113</sup> In istruttoria l’ente ha documentato che la spesa concerne contributo al Comitato di gemellaggio, associazione senza fini di lucro, per promozione iniziative per diffusione valori di pace e solidarietà e accoglienza delegazioni città gemellate; prevalente attività del 2015 è stata l’ospitalità di 10 bambini saharawi con 2 accompagnatori, appuntamento di solidarietà che si ripete da molti anni.

**(16) CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE.**

La Città Metropolitana di Firenze per il 2015 ha esibito un prospetto delle spese di rappresentanza recante n.2 sole voci di spesa per complessivi €.4.174,80. A richiesta di questa Sezione l'ente ha trasmesso i documenti di spesa. Nulla ha riferito circa il rispetto del limite di spesa. La Sezione ritiene non vi siano spese da considerare illegittime.

§ § §



## 8. CONCLUSIONI.

Al termine della disamina che precede, la Sezione evidenzia, quale elemento meritevole di favorevole valutazione, segnatamente nell'odierno quadro della finanza pubblica, la tendenza, dal 2011, alla riduzione delle spese di rappresentanza sia in termini aggregati che in termini di spesa per ente.

Di contro, deve essere rilevata, quale grave criticità - in disparte l'inserimento nei prospetti di spese bensì legittime ma non sussumibili nel concetto di spese di rappresentanza (a principiari da quelle finitime di pubblicità, relazioni pubbliche, mostre, convegni) - la perdurante effettuazione di spese di rappresentanza illegittime.

Ciò, soprattutto, sebbene l'ampliamento e il consolidamento del panorama giurisprudenziale susseguente all'attività delle sezioni regionali, sia in sede consultiva che in sede di esame dei prospetti ex art.16 d.l. n.138/2011, offrano ormai sicuri approdi cui ancorare le scelte delle amministrazioni.

La Sezione deve, perciò, richiamare l'attenzione della platea degli enti interessati al più puntuale rispetto dei limiti e criteri di legge, rammentando che l'effettuazione di spese indebite è suscettibile di valutazione anche in sede di responsabilità erariale. E, pertanto, vigilerà, da subito, per verificare, il livello di adeguamento delle amministrazioni alle osservazioni contenute nel presente referto, in funzione della eliminazione per l'avvenire delle criticità rilevate.





# TABELLE



**TABELLA 1**

N.	COMUNE	(PR)	SPESA 2009 Art.6 co.8 dl 78/2010 114	SPESA ANNO 2015	ABITANTI (1.1.2015)	SPESA PER ABITANTE
1.	ANGHIARI	AR	9.598,74	336,79	5.665	0,06
2.	AREZZO	AR	446.808,90	19.368,62	99.434	0,19
3.	BADIA TEDALDA	AR	3.882,72	1.066,91	1.067	1,00
4.	BIBBIENA	AR	5.500,00	361,00	12.403	0,03
5.	BUCINE	AR	<sup>115</sup> 56.331,57	0,00	10.182	0,00
6.	CAPOLONA	AR	16.008,34	1.634,20	5.466	0,30
7.	CAPRESE MICHELANGELO	AR	2.976,17	588,40	1.450	0,41
8.	CASTEL FOCOIGNANO	AR	792,62	215,00	3.197	0,07
9.	CASTEL SAN NICCOLÒ	AR	1.609,74	210,00	2.742	0,08
10.	CASTELFRANCO PIANDISCÒ <sup>116</sup>	AR	36.670,87	527,00	9.633	0,05
11.	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	432,00	0,00	2.201	0,00
12.	CASTIGLION FIORENTINO	AR	115.226,14	1.107,60	13.317	0,08
13.	CAVRIGLIA	AR	17.620,00	430,00	9.656	0,04
14.	CHITIGNANO	AR	1.847,60	275,00	903	0,30
15.	CHIUSI DELLA VERNA	AR	2.599,00	154,00	2.073	0,07
16.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	24.658,90	150,00	9.099	0,02
17.	CORTONA	AR	44.616,58	700,00	22.566	0,03
18.	FOIANO DELLA CHIANA	AR	2.430,00	160,00	9.644	0,02
19.	LATERINA	AR	4.850,00	803,42	3.544	0,23
20.	LORO CIUFFENNA	AR	17.661,35	1.039,99	5.832	0,18
21.	LUCIGNANO	AR	250,00	36,00	3.650	0,01
22.	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	125,00	0,00	3.481	0,00
23.	MONTE SAN SAVINO	AR	4.980,00	10,00	8.770	0,00
24.	MONTEMIGNAIO	AR	771,19	0,00	547	0,00
25.	MONTERCHI	AR	11.037,50	143,00	1.780	0,08
26.	MONTEVARCHI	AR	202.343,00	1.362,80	24.454	0,06
27.	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	<sup>117</sup> 1.307,00	0,00	870	0,00
28.	PERGINE VALDARNO	AR	3.000,00	373,00	3.171	0,12
29.	PIEVE SANTO STEFANO	AR	0,00	0,00	3.200	0,00
30.	POPPI	AR	74.348,49	240,00	6.251	0,04

<sup>114</sup> Il dato è estrapolato dai questionari (trasmessi dagli enti a questa Sezione ai fini del controllo di cui all'art.1 co.166 seg. 1. n.266/2005 e art.148-bis Tuel introdotto dal d.l. n.174/2012 conv. con l. n.213/2012) relativi al consuntivo 2011.

<sup>115</sup> La cifra risulta dai questionari dal 2012 al 2014, mentre in quello del 2011 il relativo campo recava '0' o non era "valorizzato".

<sup>116</sup> Comune derivante dalla fusione di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò. L'importo riferito al 2009 è la somma di quelli afferenti i due comuni testé citati (rispettivamente: €.8.943,30 ed €.27.727,57).

<sup>117</sup> La cifra indicata è desunta dal questionario relativo al rendiconto 2012 (il cui dato è confermato negli analoghi questionari per il 2013 e 2014) in cui si precisa che il diverso importo (€.875,00) riportato nel questionario del 2011 era erroneo.

31.	PRATOVECCHIO STIA <sup>118</sup>	AR	19.756,71	253,10	5.891	0,04
32.	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR	89.179,00	517,65	17.118	0,03
33.	SANSEPOLCRO	AR	65.450,00	11.650,88	16.012	0,73
34.	SESTINO	AR	9.227,72	875,00	1.371	0,64
35.	SUBBIANO	AR	50.265,00	874,00	6.331	0,14
36.	TALLA	AR	0,00	0,00	1.083	0,00
37.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR	8.709,00	0,00	12.388	0,00
38.	BAGNO A RIPOLI	FI	171.538,00	279,90	25.700	0,01
39.	BARBERINO DI MUGELLO	FI	0,00	0,00	10.861	0,00
40.	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	31.511,56	31,72	4.384	0,01
41.	BORGO SAN LORENZO	FI	20.593,64	1.188,08	18.241	0,07
42.	CALENZANO	FI	35.878,93	313,60	17.433	0,02
43.	CAMPI BISENZIO	FI	146.851,75	2.131,73	45.761	0,05
44.	CAPRAIA E LIMITE	FI	49.647,63	2.007,19	7.624	0,26
45.	CASTELFIORENTINO	FI	119.720,77	7.245,66	17.712	0,41
46.	CERRETO GUIDI	FI	24.761,07	620,00	10.924	0,06
47.	CERTALDO	FI	77.038,10	7.931,11	16.083	0,49
48.	DICOMANO	FI	1.929,81	238,86	5.556	0,04
49.	EMPOLI	FI	139.208,02	15.977,03	48.008	0,33
50.	FIESOLE	FI	72.700,06	391,19	14.075	0,03
51.	FIGLINE E INCISA VALDARNO <sup>119</sup>	FI	92.780,88	1.230,94	23.641	0,05
52.	FIRENZE	FI	1.087.251,55	27.452,89	381.037	0,07
53.	FIRENZUOLA	FI	1.318,86	249,99	4.799	0,05
54.	FUCECCHIO	FI	8.000,00	1.532,02	23.731	0,06
55.	GAMBASSI TERME	FI	9.292,12	1.707,00	4.856	0,35
56.	GREVE IN CHIANTI	FI	3.500,00	270,00	13.967	0,02
57.	IMPRUNETA	FI	566,80	108,90	14.611	0,01
58.	LASTRA A SIGNA	FI	70.623,59	1.434,88	20.054	0,07
59.	LONDA	FI	11.518,93	363,00	1.862	0,19
60.	MARRADI	FI	4.528,00	151,14	3.165	0,05
61.	MONTAIONE	FI	16.074,20	1.299,00	3.729	0,35
62.	MONTELUPO FIORENTINO	FI	58.980,00	4.488,74	14.045	0,32
63.	MONTESPERTOLI	FI	28.847,60	559,40	13.543	0,04
64.	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	18.118,00	801,20	1.168	0,69
65.	PELAGO	FI	5.813,47	40,00	7.645	0,01
66.	PONTASSIEVE	FI	157.463,29	698,16	20.621	0,03
67.	REGGELLO	FI	111.136,81	7.187,15	16.264	0,44
68.	RIGNANO SULL'ARNO	FI	16.013,92	333,40	8.649	0,04

<sup>118</sup> Comune derivante dalla fusione di Pratovecchio e Stia. L'importo riferito al 2009 è la somma di quelli afferenti i due comuni testé citati (rispettivamente: €.7.108,94 ed €.12.647,77).

<sup>119</sup> Comune derivante dalla fusione di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno. L'importo riferito al 2009 è la somma di quelli afferenti i due comuni testé citati (rispettivamente: €.82.615,61 ed €.10.165,27).

69.	RUFINA	FI	14.092,69	902,16	7.427	0,12
70.	SAN CASCIANO VAL DI PESA	FI	12.685,00	1.973,53	17.201	0,11
71.	SAN GODENZO	FI	250,00	20,00	1.180	0,02
72.	SCANDICCI	FI	36.670,84	3.379,96	50.561	0,07
73.	SCARPERIA E SAN PIERO <sup>120</sup>	FI	51.004,00	6.691,88	12.158	0,55
74.	SESTO FIORENTINO	FI	371.589,66	366,32	48.946	0,01
75.	SIGNA	FI	7.497,00	0,00	19.258	0,00
76.	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	8.170,00	132,94	7.849	0,02
77.	VAGLIA	FI	4.940,85	0,00	5.042	0,00
78.	VICCHIO	FI	1.948,69	1.376,05	8.170	0,17
79.	VINCI	FI	128.523,03	1.089,00	14.639	0,07
80.	ARCIDOSO	GR	13.901,56	0,00	4.296	0,00
81.	CAMPAGNATICO	GR	1.795,10	0,00	2.424	0,00
82.	CAPALBIO	GR	3.953,29	100,00	4.139	0,02
83.	CASTEL DEL PIANO	GR	24.006,26	864,70	4.698	0,18
84.	CASTELL'AZZARA	GR	4.986,00	0,00	1.516	0,00
85.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	32.063,18	1.005,00	7.359	0,14
86.	CINIGIANO	GR	4.680,00	200,00	2.653	0,08
87.	CIVITELLA PAGANICO	GR	32.490,00	6.381,00	3.220	1,98
88.	FOLLONICA	GR	116.460,80	1.481,89	21.741	0,07
89.	GAVORRANO	GR	9.371,43	420,00	8.687	0,05
90.	GROSSETO	GR	703.105,00	15.736,11	81.837	0,19
91.	ISOLA DEL GIGLIO	GR	6.180,00	1.488,30	1.447	1,03
92.	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	1.013,68	130,14	3.643	0,04
93.	MANCIANO	GR	4.176,04	521,58	7.368	0,07
94.	MASSA MARITTIMA	GR	0,00	90,00	8.483	0,01
95.	MONTE ARGENTARIO	GR	26.459,73	1.652,45	12.840	0,13
96.	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	20.769,86	1.132,50	1.364	0,83
97.	MONTIERI	GR	8.757,00	0,00	1.216	0,00
98.	ORBETELLO	GR	4.258,00	260,00	14.890	0,02
99.	PITIGLIANO	GR	15.205,52	498,07	3.867	0,13
100.	ROCCALBEGNA	GR	874,00	140,00	1.070	0,13
101.	ROCCASTRADA	GR	6.498,31	200,00	9.266	0,02
102.	SANTA FIORA	GR	9.267,20	0,00	2.640	0,00
103.	SCANSANO	GR	4.000,00	396,26	4.517	0,09
104.	SCARLINO	GR	8.822,98	290,00	3.795	0,08
105.	SEGGIANO	GR	4.984,00	0,00	955	0,00
106.	SEMPRONIANO	GR	1.543,00	0,00	1.086	0,00
107.	SORANO	GR	17.667,00	0,00	3.464	0,00

<sup>120</sup> Comune derivante dalla fusione di Scarperia e San Piero a Sieve. L'importo riferito al 2009 è la somma di quelli afferenti i due comuni testé citati (rispettivamente: €.49.904,00 ed €.1.100,00).

108.	BIBBONA	LI	3.016,29	254,70	3.157	0,08
109.	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	39.022,50	222,50	13.296	0,02
110.	CAMPO NELL'ELBA	LI	19.214,92	1.314,81	4.833	0,27
111.	CAPOLIVERI	LI	<sup>121</sup> 204,00	11.630,80	3.993	2,91
112.	CAPRAIA ISOLA	LI	7.330,39	250,00	416	0,60
113.	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	540,00	0,00	8.935	0,00
114.	CECINA	LI	138.618,59	5.138,46	28.172	0,18
115.	COLLESALVETTI	LI	87.250,00	1.168,20	16.806	0,07
116.	LIVORNO	LI	343.966,25	8.210,73	159.542	0,05
117.	MARCIANA	LI	11.115,64	270,00	2.223	0,12
118.	MARCIANA MARINA	LI	11.368,96	150,00	1.955	0,08
119.	PIOMBINO	LI	156.108,06	3.031,71	34.359	0,09
120.	PORTO AZZURRO	LI	29.300,00	420,53	3.723	0,11
121.	PORTOFERRAIO	LI	48.335,11	231,80	12.011	0,02
122.	RIO MARINA	LI	10.517,60	460,90	2.244	0,21
123.	RIO NELL'ELBA	LI	3.562,25	0,00	1.180	0,00
124.	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	975.667,42	20.879,98	31.605	0,66
125.	SAN VINCENZO	LI	59.700,48	707,60	6.979	0,10
126.	SASSETTA	LI	0,00	0,00	532	0,00
127.	SUVERETO	LI	7.498,03	0,00	3.109	0,00
128.	ALTOPASCIO	LU	117.308,14	12.200,00	15.479	0,79
129.	BAGNI DI LUCCA	LU	27.148,80	0,00	6.211	0,00
130.	BARGA	LU	9.130,00	0,00	10.085	0,00
131.	BORGO A MOZZANO	LU	27.000,00	292,80	7.093	0,04
132.	CAMAIORE	LU	464.417,28	18.862,73	32.550	0,58
133.	CAMPORGIANO	LU	1.166,55	202,60	2.208	0,09
134.	CAPANORI	LU	273.661,85	17.948,39	46.373	0,39
135.	CAREGGINE	LU	500,00	90,00	567	0,16
136.	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	1.000,00	120,00	5.969	0,02
137.	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	545,00	0,00	1.841	0,00
138.	COREGLIA ANTELMINELLI	LU	2.881,71	220,00	5.260	0,04
139.	FABBRICHE DI VERGEMOLI <sup>122</sup>	LU	4.241,88	0,00	779	0,00
140.	FORTE DEI MARMI	LU	112.174,20	960,36	7.642	0,13
141.	FOSCIANDORA	LU	7.122,79	135,18	607	0,22
142.	GALLICANO	LU	34.012,00	470,00	3.844	0,12
143.	LUCCA	LU	1.295.348,89	15.551,74	89.290	0,17
144.	MASSAROSA	LU	0,00	0,00	22.556	0,00
145.	MINUCCIANO	LU	2.042,00	0,00	2.115	0,00
146.	MOLAZZANA	LU	1.174,67	105,00	1.079	0,10

<sup>121</sup> In ordine a questo importo e al Comune di Capoliveri v. quanto illustrato nel testo del referto a pagg.34-35.

<sup>122</sup> Comune derivante dalla fusione di Fabbriche di vallico e Vergemoli. L'importo riferito al 2009 è la somma di quelli afferenti i due comuni testé citati (rispettivamente: €.1.605,88 ed €.2.636,00).

147.	MONTECARLO	LU	11.162,04	1.904,53	4.445	0,43
148.	PESCAGLIA	LU	0,00	0,00	3.598	0,00
149.	PIAZZA AL SERCHIO	LU	12.500,00	90,27	2.402	0,04
150.	PIETRASANTA	LU	491.076,00	3.317,74	24.157	0,14
151.	PIEVE FOSCIANA	LU	1.868,19	0,00	2.412	0,00
152.	PORCARI	LU	23.986,25	1.174,81	8.881	0,13
153.	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	0,00	0,00	1.442	0,00
154.	SERAVEZZA	LU	174.188,90	7.026,00	13.197	0,53
155.	SILLANO GIUNCUGNANO <sup>123</sup>	LU	2.750,00	0,00	1.109	0,00
156.	STAZZEMA	LU	2.374,70	0,00	3.231	0,00
157.	VAGLI DI SOTTO	LU	0,00	135,00	957	0,14
158.	VIAREGGIO	LU	16.350,80	570,70	63.093	0,01
159.	VILLA BASILICA	LU	21.694,00	0,00	1.652	0,00
160.	VILLA COLLEMANDINA	LU	0,00	0,00	1.354	0,00
161.	AULLA	MS	17.274,00	1.449,82	11.315	0,13
162.	BAGNONE	MS	7.873,96	0,00	1.883	0,00
163.	CARRARA	MS	404.113,42	9.261,40	63.861	0,15
164.	CASOLA IN LUNIGIANA	MS	2.500,00	245,50	999	0,25
165.	COMANO	MS	1.000,00	0,00	744	0,00
166.	FILATTIERA	MS	7.780,00	60,00	2.350	0,03
167.	FIVIZZANO	MS	24.538,82	1.198,00	8.032	0,15
168.	FOSDINOVO	MS	2.977,90	14,76	4.909	0,00
169.	LICCIANA NARDI	MS	13.750,00	498,00	4.951	0,10
170.	MASSA	MS	167.780,72	10.133,20	69.836	0,15
171.	MONTIGNOSO	MS	25.634,86	0,00	10.365	0,00
172.	MULAZZO	MS	83.734,00	1.143,88	2.480	0,46
173.	PODENZANA	MS	<sup>124</sup> 2.047,22	393,20	2.191	0,18
174.	PONTREMOLI	MS	2.000,00	520,00	7.466	0,07
175.	TRESANA	MS	3.000,00	500,00	2.079	0,24
176.	VILLAFRANCA LUNIGIANA	MS	3.000,00	230,00	4.832	0,05
177.	ZERI	MS	2.460,00	250,00	1.113	0,22
178.	BIENTINA	PI	8.735,00	0,00	8.095	0,00
179.	BUTI	PI	1.820,00	296,15	5.827	0,05
180.	CALCI	PI	9.750,00	0,00	6.500	0,00
181.	CALCINAIA	PI	40.375,07	1.330,22	12.285	0,11
182.	CAPANOLI	PI	2.500,00	20,50	6.375	0,00
183.	CASALE MARITTIMO	PI	1.765,70	0,00	1.106	0,00

<sup>123</sup> Comune derivante dalla fusione di Sillano e Giuncugnano. L'importo riferito al 2009 è la somma di quelli afferenti i due comuni testé citati (rispettivamente: €.0,00 ed €.2.750,00).

<sup>124</sup> La cifra risulta dai questionari del 2013 e 2014, mentre in quelli 2011 e 2012 il relativo campo recava '0' o non era "valorizzato".

184.	CASCIANA TERME LARI <sup>125</sup>	PI	81.999,07	3.320,46	12.509	0,27
185.	CASCINA	PI	21.110,81	2.349,75	45.102	0,05
186.	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	1.789,00	1.870,00	13.405	0,14
187.	CASTELLINA MARITTIMA	PI	6.000,00	119,99	2.061	0,06
188.	CASTELNUOVO DI VAL DI C.	PI	12.223,48	525,55	2.271	0,23
189.	CHIANNI	PI	4.362,70	409,60	1.416	0,29
190.	CRESPINA LORENZANA <sup>126</sup>	PI	223.242,43	729,99	5.449	0,13
191.	FAUGLIA	PI	26.000,00	0,00	3.695	0,00
192.	GUARDISTALLO	PI	1.000,00	0,00	1.259	0,00
193.	LAJATICO	PI	5.340,64	165,00	1.371	0,12
194.	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	3.000,00	570,16	1.768	0,32
195.	MONTESCUDAIO	PI	6.895,10	272,00	2.173	0,13
196.	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	1.284,00	246,40	761	0,32
197.	MONTOPOLI VALDARNO	PI	3.000,00	197,73	11.204	0,02
198.	ORCIANO PISANO	PI	2.300,00	0,00	644	0,00
199.	PALAIA	PI	5.518,78	288,00	4.613	0,06
200.	PECCIOLI	PI	2.218,70	153,80	4.861	0,03
201.	PISA	PI	135.299,92	12.079,51	89.523	0,13
202.	POMARANCE	PI	25.879,90	0,00	5.938	0,00
203.	PONSACCO	PI	15.214,92	2.774,07	15.661	0,18
204.	PONTEDERA	PI	133.109,34	2.291,00	29.196	0,08
205.	RIPARBELLA	PI	11.000,00	0,00	1.627	0,00
206.	SAN GIULIANO TERME	PI	136.096,00	1.503,80	31.410	0,05
207.	SAN MINIATO	PI	98.196,99	3.322,59	28.081	0,12
208.	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI	16.094,00	250,00	14.528	0,02
209.	SANTA LUCE	PI	26.970,00	0,00	1.714	0,00
210.	SANTA MARIA A MONTE	PI	33.100,00	6.116,10	13.213	0,46
211.	TERRICCIOLA	PI	<sup>127</sup> 2.020,80	374,00	4.628	0,08
212.	VECCHIANO	PI	10.402,50	3.923,59	12.260	0,32
213.	VICOPISANO	PI	37.791,86	862,60	8.639	0,10
214.	VOLTERRA	PI	133.610,00	1.554,26	10.648	0,15
215.	ABETONE	PT	5.636,82	180,00	648	0,28
216.	AGLIANA	PT	71.143,08	1.134,12	17.540	0,06
217.	BUGGIANO	PT	54.262,89	0,00	8.819	0,00
218.	CHIESINA UZZANESE	PT	1.986,48	0,00	4.556	0,00
219.	CUTIGLIANO	PT	9.359,34	141,67	1.522	0,09
220.	LAMPORECCHIO	PT	2.851,90	102,50	7.553	0,01

<sup>125</sup> Comune derivante dalla fusione di Casciana Terme e Lari. L'importo riferito al 2009 è la somma di quelli afferenti i due comuni testé citati (rispettivamente: €.36.000,00 ed €.45.999,07).

<sup>126</sup> Comune derivante dalla fusione di Crespina e Lorenzana. L'importo riferito al 2009 è la somma di quelli afferenti i due comuni testé citati (rispettivamente: €.216.742,43 ed €.6.500,00).

<sup>127</sup> La cifra risulta dai questionari del 2013 e 2014, mentre in quelli 2011 e 2012 il relativo campo recava '0' o non era "valorizzato".



221.	LARCIANO	PT	1.767,37	314,22	6.416	0,05
222.	MARLIANA	PT	0,00	0,00	3.202	0,00
223.	MASSA E COZZILE	PT	14.188,06	300,00	7.974	0,04
224.	MONSUMMANO TERME	PT	105.019,46	17.544,69	21.357	0,82
225.	MONTALE	PT	96.954,53	1.000,00	10.778	0,09
226.	MONTECATINI TERME	PT	153.653,10	908,12	20.388	0,04
227.	PESCIA	PT	21.394,34	800,00	19.740	0,04
228.	PIEVE A NIEVOLE	PT	4.095,91	197,50	9.318	0,02
229.	PISTOIA	PT	101.200,00	2.579,06	90.542	0,03
230.	PITEGLIO	PT	1.352,80	250,00	1.714	0,15
231.	PONTE BUGGIANESE	PT	9.951,68	472,01	8.785	0,05
232.	QUARRATA	PT	175.662,73	353,41	26.119	0,01
233.	SAMBUCA PISTOIESE	PT	1.000,00	180,00	1.673	0,11
234.	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	8.414,56	1.330,30	6.499	0,20
235.	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	24.998,00	3.605,97	11.646	0,31
236.	UZZANO	PT	33.320,23	594,17	5.720	0,10
237.	CANTAGALLO	PO	1.100,00	296,00	3.124	0,09
238.	CARMIGNANO	PO	4.000,00	232,00	14.398	0,02
239.	MONTEMURLO	PO	19.543,00	686,00	18.451	0,04
240.	POGGIO A CAIANO	PO	79.350,35	751,00	10.052	0,07
241.	PRATO	PO	135.257,70	6.399,41	191.002	0,03
242.	VAIANO	PO	28.874,84	3.531,57	9.888	0,36
243.	VERNIO	PO	14.109,79	442,20	6.072	0,07
244.	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	23.074,70	878,80	6.499	0,14
245.	ASCIANO	SI	9.070,65	40,00	7.174	0,01
246.	BUONCONVENTO	SI	26.117,00	0,00	3.222	0,00
247.	CASOLE D'ELSA	SI	18.070,00	273,00	3.941	0,07
248.	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	3.967,90	0,00	2.899	0,00
249.	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	106.706,80	1.272,00	9.125	0,14
250.	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	5.248,36	109,80	2.400	0,05
251.	CETONA	SI	6.221,19	106,30	2.790	0,04
252.	CHIANCIANO TERME	SI	17.999,28	0,00	7.134	0,00
253.	CHIUSDINO	SI	1.500,00	0,00	1.928	0,00
254.	CHIUSI	SI	28.998,02	0,00	8.747	0,00
255.	COLLE VAL D'ELSA	SI	435.449,80	640,00	21.664	0,03
256.	GAIOLE IN CHIANTI	SI	12.059,93	215,40	2.786	0,08
257.	MONTALCINO	SI	24.441,91	300,00	5.110	0,06
258.	MONTEPULCIANO	SI	139.715,50	8.217,62	14.212	0,58
259.	MONTERIGGIONI	SI	13.105,23	0,00	9.665	0,00
260.	MONTERONI D'ARBIA	SI	4.901,93	482,00	9.007	0,05
261.	MONTICIANO	SI	788,00	0,00	1.578	0,00

262.	MURLO	SI	4.000,00	135,03	2.411	0,06
263.	PIANCASTAGNAIO	SI	41.770,00	200,00	4.276	0,05
264.	PIENZA	SI	41.954,58	0,00	2.129	0,00
265.	POGGIBONSI	SI	20.900,00	971,75	29.229	0,03
266.	RADDA IN CHIANTI	SI	2.888,02	0,00	1.652	0,00
267.	RADICOFANI	SI	27.677,00	737,34	1.126	0,65
268.	RADICONDOLI	SI	5.421,04	356,89	923	0,39
269.	RAPOLANO TERME	SI	11.932,54	132,00	5.269	0,03
270.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	23.475,57	0,00	1.623	0,00
271.	SAN GIMIGNANO	SI	107.066,01	896,26	7.853	0,11
272.	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	2.000,00	0,00	873	0,00
273.	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	74.108,28	100,00	2.707	0,04
274.	SARTEANO	SI	33.280,00	0,00	4.727	0,00
275.	SIENA	SI	688.198,00	2.886,66	53.943	0,05
276.	SINALUNGA	SI	12.369,50	998,82	12.753	0,08
277.	SOVICILLE	SI	2.799,46	105,00	10.150	0,01
278.	TORRITA DI SIENA	SI	4.500,00	359,88	7.462	0,05
279.	TREQUANDA	SI	811,00	129,60	1.298	0,10
				<b>457.052,30</b>	<b>3.752.654</b>	<b>0,12</b>

**TABELLA 2**

N.	ENTE DI AREA VASTA	SPEA 2009 Art.6 co.8 dl 78/2010	SPEA ANNO 2015	ABITANTI (1.1.2015)	SPEA PER ABITANTE
1.	PROVINCIA DI AREZZO	/	0,00	/	/
2.	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	4.378.743,26 <sup>128</sup>	4.174,80	1.012.180	0,004
3.	PROVINCIA DI GROSSETO	/	0,00	/	/
4.	PROVINCIA DI LIVORNO	/	0,00	/	/
5.	PROVINCIA DI LUCCA	/	0,00	/	/
6.	PROVINCIA DI MASSA	/	0,00	/	/
7.	PROVINCIA DI PISA	/	0,00	/	/
8.	PROVINCIA DI PRATO	/	0,00	/	/
9.	PROVINCIA DI PISTOIA	/	0,00	/	/
10.	PROVINCIA DI SIENA	/	0,00	/	/
			<b>4.174,80</b>	/	/

<sup>128</sup> Il dato è estrapolato dai questionari trasmessi dagli enti a questa Sezione ai fini del controllo di cui all'art.1 co.166 seg. l. n.266/2005 e art.148-bis Tuel come introdotto dal d.l. n.174/2012 conv. con l. n.213/2012.

**TABELLA 3**

N.	UNIONE di COMUNI	(PR)	SPESA 2009 Art.6 co.3 dl 78/2010	SPESA ANNO 2015	ABITANTI (1.1.2015)	SPESA PER ABITANTE
1.	UNIONE COMUNI MONTANI CASENTINO	AR	(*)	<b>130,00</b>	17.666	0,007
2.	UNIONE COMUNI PRATOMAGNO	AR	/	0,00	/	
3.	UNIONE MONTANA C. VALTIBERINA TOSCANA	AR	/	0,00	/	
4.	UNIONE C. CAVRIGLIA - S.GIOVANNI V.NO	AR	/	0,00	/	
5.	UNIONE COMUNI TRE COLLI	AR	/	0,00	/	
6.	UNIONE COMUNI CIRC. EMPOLESE VALDELSA	FI	/	0,00	/	
7.	UNIONE COMUNI CHIANTI FIORENTINO	FI	/	0,00	/	
8.	UNIONE M. COMUNI MUGELLO	FI	(*)	<b>122,00</b>	64.118	0,002
9.	UNIONE COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	FI	(*)	<b>26,00</b>	63.648	0,001
10.	UNIONE COMUNI MONT. AMIATA GROSSETANA	GR	/	0,00	/	
11.	UNIONE COMUNI M. COLLINE DEL FIORA	GR	/	0,00	/	
12.	UNIONE C.M. COLLINE METALLIFERE	GR	/	0,00	/	
13.	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	LU	/	0,00	/	
14.	UNIONE COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	LU	(*)	<b>364,11</b>	32.247	0,011
15.	UNIONI COMUNI VERSILIA	LU	/	0,00	/	
16.	UNIONE COMUNI M. LUNIGIANA	MS	/	0,00	/	
17.	UNIONE MONTANA ALTA VAL CECINA	PI	/	0,00	/	
18.	UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI	PI	/	0,00	/	
19.	UNIONE VALDERA	PI	/	0,00	/	
20.	UNIONE COMUNI VAL DI BISENZIO	PO	/	0,00	/	
21.	UNIONE COMUNI M. APPENNINO P.SE	PT	/	0,00	/	
22.	UNIONE COMUNI AMIATA V. D'ORCIA	SI	/	0,00	/	
23.	UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE	SI	/	0,00	/	
24.	UNIONE COMUNI VAL DI MERSE	SI	/	0,00	/	
				<b>642,11</b>	177.679	0,0036

(\*) Dato non disponibile.